



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

178<sup>a</sup> seduta pubblica

giovedì 19 dicembre 2019

Presidenza del vice presidente Rossomando,

indi del presidente Alberti Casellati

e del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	27
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	47

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione:

**(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (Approvato dalla Camera dei deputati)**

## Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE .....5  
 LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) .....5  
 DE PETRIS (Misto-LeU) .....7  
 SBROLLINI (IV-PSI) .....10  
 IANNONE (Fdl) .....11

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE .....13

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1633 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE .....23  
 IORI (PD) .....13  
 PITTONI (L-SP-PSd'Az) .....16  
 CANGINI (FIBP-UDC) .....18  
 ANGRISANI (M5S) .....21

Votazione nominale con appello .....23

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020 .....26

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 1633

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge .....27  
 Articoli da 1 a 10 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....27

## ALLEGATO B

## INTERVENTI

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Iorio sul disegno di legge n. 1633 ..... 47

## CONGEDI E MISSIONI ..... 47

## DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... 47  
 Assegnazione ..... 48  
 Presentazione del testo degli articoli ..... 50

## GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti ..... 50  
 Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento ..... 52

## AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Trasmissione di atti. Deferimento ..... 52

## GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Trasmissione di atti. Deferimento ..... 53

## CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento ..... 53

## PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti. Deferimento ..... 53

## PETIZIONI

Nuova assegnazione ..... 54

## INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ..... 55  
 Interrogazioni ..... 55  
 Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ..... 66  
 Da svolgere in Commissione ..... 86  
 Ritiro ..... 87



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,37)**

### Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1633, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, con questo provvedimento votiamo la terza fiducia in tre giorni e quindi, come col decreto fisco, non possiamo fare altro che commentare il lavoro dei colleghi della Camera.

Pur comprendendo le ragioni che ne sono alla base, si va sempre più incontro a una compromissione del ruolo e delle prerogative del Parlamento. Se veramente c'è la necessità di superare il bicameralismo perfetto, lo si faccia proponendo seriamente una riforma della Costituzione.

Noi pensiamo che la scuola sia la principale infrastruttura civile del Paese e, come tale, meriti un lavoro sistematico di manutenzione attraverso la valorizzazione dei docenti, il ruolo essenziale del personale tecnico-amministrativo e la centralità degli studenti e dei loro percorsi educativi.

Purtroppo, si può dire che in questi anni si è succeduta una serie di riforme - credo che nessun Governo abbia rinunciato alla tentazione di farle - l'una delle quali cancellava l'altra, fino a determinare una situazione di grande confusione, un cosiddetto ginepraio normativo che ha reso incerti i percorsi formativi e le modalità di accesso all'insegnamento.

La scuola si è trasformata nella più grande agenzia interinale del Paese, con enormi sacche di precariato nel corpo docente e amministrativo e ricadute negative sulla continuità didattica ed educativa. Ma il vero punto è che nel frattempo il mondo ha conosciuto una rivoluzione tecnologica, che ha avuto un impatto molto forte anche sulla formazione dei ragazzi. La scuola, da agenzia principale della conoscenza, si è ritrovata a vivere la concorrenza, non sempre positiva, di altri strumenti di formazione e apprendimento, e ha segnato il passo non riuscendo a rinnovare il proprio ruolo, ma lasciando i nostri ragazzi in balia di una Rete che - come abbiamo scoperto - richiede attrezzi critici di primo livello non solo per loro, ma anche per gli adulti. Parallelamente, c'è stata anche una trasformazione culturale - sarebbe più corretto chiamare involuzione - ossia l'idea che il sapere non sia poi così importante rispetto alle possibilità di riuscita nella vita. Abbiamo quindi visto crescere la dispersione scolastica; abbiamo conosciuto il fenomeno dei giovani che non studiano e non cercano un lavoro: giovani che, in una parola sola, si sono arresi prima ancora di cominciare.

Crediamo allora che questo provvedimento sia mosso da un intento positivo, con ricadute sicuramente positive per chi ha fatto della scuola la propria ragione professionale e, in molti casi, anche di vita. Crediamo anche che ci sia la necessità di avviare una riflessione molto profonda su quella che deve essere la funzione della scuola in un mondo che è diverso e che lo sarà ancor più nei prossimi anni.

Gli ultimi dati dell'Università di Pisa ci raccontano di un grave ritardo dei nostri ragazzi, specie in alcune Regioni, sulle capacità di lettura e di comprensione. Viviamo un analfabetismo di ritorno, che è la tragedia più grande nel mondo in cui tutto passa dalla comprensione, dalla gestione e dalla produzione di informazioni. È un qualcosa che intacca l'idea stessa di cittadinanza, l'impossibilità di esercitare fino in fondo i propri diritti e doveri. È certamente questo il dato più preoccupante e significativo su cui lavo-

rare, per evitare una vera e propria «Caporetto» del nostro sistema di istruzione pubblica.

In conclusione, va bene questo provvedimento che, per una volta, punta a fare ordine, pur sapendo che tante situazioni restano fuori dal suo perimetro, come quella dei direttori amministrativi non laureati o dei giovani che chiedono di non bloccare i concorsi. A tal proposito, in audizione abbiamo ascoltato le richieste legittime di persone che necessitano di una particolare attenzione nei prossimi provvedimenti. Anche a tale scopo sarebbe stato utile il lavoro di questo ramo del Parlamento per limare il prezioso lavoro che - come da molti riconosciuto - è stato compiuto dalle Commissioni della Camera.

Ci sono un paio di questioni - ad esempio - che riguardano le minoranze linguistiche che il nostro Gruppo ha provato a far approvare, quantomeno sotto ordine del giorno, ma che non sono stati accolti per estraneità di materia. È una scelta che ci rammarica, perché riguarda il corretto svolgimento degli esami di Stato e sulle prove Invalsi nelle scuole di lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sono problemi che restano sul tappeto e che occorrerà risolvere quanto prima. Così come resta sul tappeto la necessità di una forte riflessione sul ruolo della scuola, su come potrà esercitare il suo ruolo in un mondo che sta vivendo una così radicale e profonda trasformazione.

È per questi motivi che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV PD e IV-PSI).*)

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, voteremo a favore del decreto-legge in esame e, nell'annunciare il nostro voto favorevole, vogliamo sottolineare alcune questioni per noi molto importanti.

Intanto, riteniamo certamente un passo in avanti questo provvedimento, poiché presenta molti aspetti positivi. Tuttavia, dico subito che non possiamo tacere su alcune questioni, su cui peraltro noi ci siamo impegnati a lungo.

Nel corso dell'esame alla Camera abbiamo chiesto - per esempio - che fosse prevista la possibilità di partecipare al concorso straordinario per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA per più di tre anni senza il titolo previsto, proprio perché ci sembrava assolutamente giusto arrivare a una soluzione per persone che - come è stato evidenziato ieri anche dal Sottosegretario - contribuiscono fortemente al funzionamento delle scuole. Abbiamo chiesto - e per noi questo è un elemento molto importante, su cui vogliamo ritornare - l'abrogazione dell'obbligo di partecipazione alle prove Invalsi come requisito per gli esami terminali delle scuole superiori di primo e secondo grado. Come abbiamo detto varie volte anche nella scorsa

legislatura, la valutazione è un tema molto serio, troppo serio per ridurlo semplicemente ai test Invalsi. Gli Invalsi, infatti, non fanno altro che fare - come diceva don Milani - «parti uguali tra disuguali», trasformandosi in un test che misura, di fatto, le disuguaglianze sociali, e non la preparazione. Faccio un esempio partendo da Roma: lo stesso test sulla padronanza lessicale fatto a Tor Bella Monaca dà risultati differenti rispetto a quello somministrato agli alunni che abitano in centro storico, i quali hanno un altro tipo di famiglia alle spalle.

Ribadiamo ancora con forza che riteniamo ingiusta l'introduzione dell'obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per cinque anni. So che è stata quasi una concessione in funzione delle richieste di autonomia, ma penso che su questo tema dovremo tornare.

Potrei citare altre questioni per noi importanti, ma - detto questo - noi riteniamo che il decreto-legge al nostro esame rappresenti un passaggio molto importante su una dimensione, come quella della scuola, dell'università e della ricerca, fondamentale per il nostro Paese. Questa è la questione su cui noi dobbiamo concentrarci, perché dovrebbe essere il nostro investimento principale per la costruzione del futuro del Paese. E per questo voteremo con convinzione a favore.

La scuola è stata, nella storia del nostro Paese, lo strumento che ha garantito la vera unificazione nazionale. Noi non siamo un Paese che è nato di per sé unito «dalle Alpi alle piramidi»; è stata la scuola lo strumento fondamentale dell'unificazione ed ha consentito per molti anni di costruire percorsi di emancipazione e un ascensore sociale per milioni di persone.

Da troppo tempo ormai la scuola italiana è purtroppo diventata, nel dibattito pubblico e - ahimè - anche in quello dei decisori politici, una sorta di pietra di scarto: ha perso la sua centralità. È stato smarrito, nel discorso pubblico, il punto focale che dovrebbe invece stare al centro della nostra discussione, e cioè il valore sociale della funzione dell'insegnamento, ma anche della funzione di chi nella scuola studia, si forma, costruisce il proprio percorso di cittadinanza.

Oggi, in un mondo così complesso, così cambiato, in continua evoluzione, dovremmo ancor di più mettere al centro la scuola, perché la conoscenza è la strada su cui riprendere un cammino di progresso e di qualità; è necessario che i decisori politici, i legislatori, il Governo si concentrino su questo tema e diano dei segnali importanti.

In questo contesto complicato, fatto di anni in cui la scuola purtroppo è stata abbandonata, e non solo con i tagli che sono stati ricordati ieri, anche sostanziosi - penso agli 8 miliardi di euro della Gelmini - ma anche con l'essere considerata quasi un elemento secondario nella discussione e negli impegni di Governo e abbandonata al precariato, il decreto-legge in esame costruisce alcuni interventi molto importanti, che sono stati già in parte ricordati nel dibattito di ieri.

Bandisce i due concorsi (uno ordinario e uno straordinario) per 48.000 posti. Sappiamo che non sana completamente la piaga del precariato storico, ma è un elemento molto importante e avanzato, perché è un numero assai utile per cominciare a intervenire in modo significativo sulla piaga, che ha afflitto e affligge ancora il sistema scolastico nazionale. È utile anche



per dare nuove opportunità di selezione e di lavoro per i giovani futuri insegnanti. Viene ampliata la platea di coloro che potranno partecipare al concorso straordinario, aperto adesso sia ai docenti che abbiano maturato servizio nei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia a coloro che abbiano effettuato una delle tre annualità richieste dall'anno scolastico 2008-2009, sia a chi sta svolgendo nell'anno in corso la terza annualità di servizio.

Non è sufficiente - lo sappiamo perfettamente - ma è certamente un grande passo in avanti. Occorre, però, impegnarci nel futuro perché vi sia certezza rispetto alla frequenza dei meccanismi di accesso alla professione dell'insegnamento, magari istituendo con regolarità canali di accesso trasparenti e concorsi pubblici che consentano a chi lo vuole di misurarsi con la possibilità di praticare quella professione, con strumenti di riforma che magari superino, una volta per sempre, la dicotomia tra l'assunzione e l'abilitazione, che spesso e volentieri, nel momento del concorso, è anche molto difficile da verificare nella sua efficacia.

Proprio sull'abilitazione bisogna fare un discorso serio e approfondito. È questo il punto su cui dobbiamo concentrarci anche aprendo la strada a chi - per esempio - ha faticosamente conseguito un dottorato di ricerca. L'importanza di riprendere il confronto sul sistema di abilitazione a regime è per noi una questione assolutamente cruciale, perché è la leva strategica per la stabilità del sistema scolastico e per dare la giusta risposta alle decine di migliaia di lavoratori interessati.

È molto positivo, inoltre, che con l'approvazione della legge di bilancio 2020 sarà cambiato - per esempio - il *bonus* docenti: non ci sarà più, ma le risorse finalmente saranno spostate sul fondo d'istituto e, dunque, ritornano nella disponibilità della contrattazione e, quindi, ai docenti e al personale ATA. Si tratta di un criterio che già molte scuole hanno cominciato ad adottare per limitare ciò che avevamo fortemente criticato, e cioè la discrezionalità dei dirigenti e dei comitati di valutazione. È chiaro che non può bastare, perché è necessario rinnovare i contratti e adeguare gli stipendi, l'altra grande questione.

Quando sentiamo parlare del fatto che dobbiamo portare la scuola italiana ai massimi livelli europei, non possiamo dimenticare che forse dovremmo portare anche gli stipendi degli insegnanti ai livelli europei. Questa per noi è una questione cruciale, perché significa finalmente effettuare una rivalutazione non solo economica ma anche sociale del ruolo dell'insegnante. Quindi, per la scuola, per l'università e per la ricerca dobbiamo investire risorse intellettuali, morali, politiche ed economiche. Ogni euro destinato a scuola e istruzione è un investimento nel futuro; è un investimento vero in salute, sicurezza e sviluppo di tutti e tutte. Ricordiamocelo sempre: la scuola è quasi lo strumento principale per l'attuazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Forse avremmo dovuto spiegarlo meglio. È un primo passo - torno a ripeterlo - ma siamo di fronte certamente a un passaggio positivo.

Per questo motivo, noi senatori del Gruppo LeU e la maggioranza del Gruppo Misto votiamo convintamente a favore di questo decreto e la fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

SBROLLINI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, Governo, care colleghe e cari colleghi, anche noi avremmo voluto migliorare ulteriormente il provvedimento in esame qui al Senato, ma lo riteniamo comunque un testo soddisfacente. Certo, si poteva fare di più; ma ci sono più risorse per l'istruzione, soprattutto se mettiamo assieme quello che abbiamo inserito nella manovra finanziaria, oltre al decreto scuola, proprio per l'istruzione e il MIUR.

Se mettiamo assieme i due provvedimenti, viene fuori che il fondo per la contrattazione collettiva è stato aumentato sia per il 2020 che per il 2021, e quindi sono risorse utili anche per il MIUR. È stato creato un fondo per costruire o ristrutturare asili nido e scuole dell'infanzia, e ne approfitto per ringraziare il ministro Elena Bonetti. È stato finanziato, con 30 milioni annui, il fondo per aumentare la retribuzione dei dirigenti scolastici ed è aumentato di più di 12 milioni quello destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Sono stati recuperati 11 milioni in più per la formazione dei docenti; si è incrementato il fondo borse di studio universitarie e si sono anche aumentate le risorse per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione. Il sistema duale è stato rifinanziato con 46 milioni di euro, proprio per la formazione e l'istruzione.

Certo, abbiamo la necessità di investire ancora di più per l'università e la ricerca nei prossimi anni, come ha detto lo stesso ministro Fioramonti. Ma per tanti buoni motivi noi consideriamo questo un buon testo di partenza. Prima di tutto c'è un'inversione di rotta. Dopo quindici mesi del Governo precedente, guidato dalla Lega, in cui si parlava soltanto di demolire l'alternanza scuola-lavoro, di svuotare il fondo sul merito, di inserire le impronte digitali per i presidi, finalmente torniamo a parlare di istruzione e di scuola, il luogo fondamentale di crescita e di formazione più importante dopo la famiglia (non solo luogo del sapere).

Non si parla più di sanatoria - questo è un motivo per noi essenziale - come voleva invece l'ex ministro Bussetti della Lega. Lo vorrei ricordare a chi urlava ieri in questa Aula. Si parla di concorso ordinario straordinario, con un percorso selettivo, tenendo conto della specificità dei docenti con tanto precariato alle spalle.

Per noi di Italia Viva questi sono punti fondamentali. Non a caso si parla non più di un decreto salva precari, ma di un decreto scuola e università. Sappiamo quanto grande è il dramma del precariato e sappiamo bene di non risolverlo completamente con questo provvedimento, ma facciamo comunque un passo in avanti. Abbiamo anche il dovere, come istituzioni e come Parlamento, di parlare alle famiglie e agli studenti, che hanno diritto a una scuola di qualità.

Dicevo all'inizio che il dibattito alla Camera ha migliorato molto il testo, ma noi avremmo voluto fare ancora di più. In particolare, avremmo voluto un intervento sul tema degli idonei al concorso riservato per gli insegnanti di religione; sulle sperequazioni che comunque rimangono tra inse-

gnanti delle scuole statali e paritarie; sull'internalizzazione dei servizi per le pulizie nella scuola, così come ricordava ieri la collega Parente. Ne approfittato anche per ringraziare il sottosegretario De Cristofaro, che ha accolto un nostro ordine del giorno proprio su questo importante tema, che va comunque ulteriormente affrontato nei prossimi provvedimenti.

Noi avevamo presentato degli emendamenti sui concorsi, perché pensiamo che essi abbiano il dovere di far assumere i migliori, a prescindere dal percorso di insegnamento fatto all'interno del sistema di istruzione nazionale, che - lo ricordo - è unico e comprende anche le scuole paritarie.

Nonostante le criticità evidenziate, che per noi rimangono importanti e vogliamo che vengano risolte, consideriamo questo un provvedimento importante, che fa un passo in avanti e va nella direzione giusta rispetto al Governo precedente. Per tutte queste ragioni dobbiamo continuare su questa strada: più fondi ancora per l'istruzione, per l'università e per la ricerca nei prossimi provvedimenti.

Abbiamo e sappiamo quanto è stato faticoso fare una manovra finanziaria dove abbiamo dovuto prima di tutto pensare a non aumentare l'IVA e, nonostante questo - come ricordavo prima sono stati fatti passi in avanti con risorse vere e importanti. Come qualcuno ha detto, si è dato un'anima alla finanziaria con le poche risorse che avevamo a disposizione, perché abbiamo scelto delle priorità. Abbiamo scelto di investire sull'istruzione e sulla scuola, che è un bene fondamentale che appartiene al *welfare* di comunità. Sono parole che per noi contano, sono parole importanti: rimettere al centro l'individuo, la crescita e la formazione della personalità dei nostri figli. Questi sono pilastri importanti per ricominciare a parlare di una società migliore e più giusta, dove tutti possano avere le stesse opportunità.

Per tutti questi elementi e per altri che affronteremo nei prossimi provvedimenti, noi di Italia Viva voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame e saremo a disposizione del Governo e con il Governo per lavorare in questa direzione. Finisco con il ricordare che Aldo Moro diceva che «non abbiamo bisogno di una politica tiepida e ingiusta, ma di una politica che sia intensamente umana» e - io aggiungo - coraggiosa. Andiamo avanti così e ce la faremo. (*Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S e PD*).

IANNONE (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, Fratelli d'Italia non può che votare contro alla fiducia sul provvedimento in esame per motivi di merito che illustrerò, ma senza mancare prima di sottolineare come questa Assemblea, il Senato della Repubblica, e il Parlamento italiano siano stati esautorati. Ci accingiamo a votare la quarta fiducia in dieci giorni: un ritorno al passato per i signori del PD, un benvenuto nel presente per i cinquestelle.

Tanta fiducia nel Palazzo, pochissima nella nostra Nazione: è una vera e propria emergenza democratica quella che conosciamo, perché non

c'è la possibilità reale e concreta di dare contributi positivi su provvedimenti come questi che riguardano la vita di migliaia di persone che hanno investito, scommesso e svolgono nell'ambito della nostra società ruoli importantissimi come formatori dei cittadini del futuro.

Questo provvedimento per noi, che da sempre siamo per la stabilizzazione dei precari, è pensato male e scritto peggio. È stato annunciato come un salva-precari ma a noi sembra che sia più un "ammazza-precari", un provvedimento che discrimina e per questo abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità illustrata dal nostro capogruppo Luca Ciriani, perché riteniamo emblematica la questione che riguarda gli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e che vengono clamorosamente esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso.

La nostra attività emendativa era finalizzata proprio a migliorare il provvedimento e a dare delle risposte ad ampi settori che si troveranno sostanzialmente fuori dal mondo della scuola, a dare contributi che potessero risolvere e "mettere delle toppe". Faccio riferimento esplicito alla questione incredibile dei diplomati magistrali che non trovano nessuna soluzione e continuano a restare in questo girone dantesco del precariato; faccio riferimento alla vicenda dei dirigenti scolastici che sono stati costretti a ricorrere alla magistratura per far valere i propri diritti; faccio riferimento agli insegnanti di religione cattolica che continuano ad essere trattati come figli di un dio minore: aspettano da anni la possibilità di essere stabilizzati e ancora una volta non viene loro data una risposta che possa assicurare una soddisfacente possibilità di svolgere in maniera più serena e dignitosa il loro lavoro; faccio riferimento alla vicenda dei DSGA facenti funzione, persone che per tanti anni hanno retto le sorti della scuola italiana, che si sono guadagnati sul campo una dignità ed una professionalità e che verranno sostanzialmente "cestinati", prima usati e poi abbandonati. C'era l'opportunità di riconoscere una dignità ai nostri ricercatori universitari, ma anche su questo abbiamo trovato un'assoluta sordità da parte del Governo e della maggioranza.

È evidente che c'è una mancanza di risorse finanziarie ma a questo proposito voglio dire che sarebbe bastato semplicemente utilizzare le risorse ora dedicate al reddito di cittadinanza per investire nella scuola e nell'istruzione italiana e per riconoscere ai nostri insegnanti stipendi che siano più dignitosi e più adeguati alla nobile funzione che svolgono rispetto alla società italiana.

Il rapporto OCSE di settembre dice chiaramente che la scuola italiana è in grandissima difficoltà e che i nostri insegnanti sono i meno pagati d'Europa. Se allora, come tanta retorica dice, si vuole veramente investire sulla scuola e sul futuro della nostra Nazione, si poteva fare semplicemente questo, non bandire un concorso che creerà la nuova guerra dei poveri e che non dà una risposta piena alle esigenze e alle problematiche del precariato italiano. Parliamo di 24.000 posti al cospetto di oltre 170.000 vacanze, quindi parliamo di una misura veramente molto ridotta. Evidentemente, il Governo è preso più da questioni di carattere ideologico.

Vorrei dire al Ministro, che non vedo in Aula, che, se invece di preoccuparsi di staccare i crocifissi e di dedicarsi ai mappamondi, pensasse

alle esigenze concrete della scuola italiana avremmo qualche risposta positiva in più (*Applausi dal Gruppo FdI*). Non sappiamo se corrispondano al vero le indiscrezioni di stampa che la vogliono presto dimissionario, ma siamo sicuri che nelle prossime ore saranno molte migliaia di persone a chiedere le sue dimissioni. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Do il benvenuto e saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del Liceo classico «Orazio» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1633 e della questione di fiducia (ore 10,09)**

IORI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (*PD*). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, membri del Governo, proprio nei giorni in cui il decreto-legge in esame veniva approvato, usciva anche il documento dell'OCSE-PISA che certifica dati davvero allarmanti. Ad esempio, rispetto agli adolescenti degli altri Paesi OCSE, i nostri ragazzi non sono in grado di distinguere le opinioni dai fatti e, soprattutto, che non sono in grado di cogliere il soggetto principale in un testo di media lunghezza.

Credo che renderemo un buon servizio al nostro Paese se riconosceremo tutti questa emergenza, ovvero se non cercassimo di minimizzarla o sottovalutarla. In questo senso, oltre ai problemi del reclutamento, che sono certamente basilari, la cui soluzione è prioritaria ed è l'oggetto principale del decreto-legge in esame, credo che dovremmo cercare insieme anche delle risposte agli ostacoli didattici, culturali e sociali che impediscono ai ragazzi del nostro Paese di avere le stesse opportunità dei loro coetanei di altri Paesi.

È infatti del tutto evidente che le rilevazioni nazionali e internazionali raccontano di un sistema scolastico italiano che non sblocca l'ascensore sociale, in cui le scuole tendono ad essere frequentate da studenti con il medesimo *background* socio-economico e culturale. Questo crea, come conseguenza, segregazione e immobilismo.

Il decreto-legge in esame mira dunque principalmente - ci tengo a sottolinearlo - a porre rimedio alla carenza di personale di ruolo e a ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, al fine di migliorare la qualità dei percorsi formativi nelle istituzioni scolastiche.

Devo anche ricordare che questo provvedimento va contestualizzato rispetto al punto di partenza e anche al momento istituzionale e politico. Parliamo infatti di un provvedimento approvato dal precedente Governo,

salvo intese, che è stato significativamente modificato, creando un migliore equilibrio tra tutti i soggetti interessati (insegnanti, famiglie e allievi). Un decreto quindi dall'*iter* travagliato ma che riprende in modo consistente e ben chiaro l'obiettivo qualificante e condiviso: contrastare il precariato per garantire la continuità didattica per 8 milioni di alunni e la stabilità di una comunità scolastica di oltre 9 milioni di persone che impegnano nella scuola la propria competenza professionale, educativa e relazionale sul versante dei saperi e delle relazioni educative.

Vorrei richiamare in tal senso, in questo mio breve intervento, le enormi difficoltà con cui è cominciato questo anno scolastico che certo non sono nuove nella storia del nostro sistema scolastico del nostro Paese ma che nel 2019 hanno assunto un carattere ancora più preoccupante: a settembre il precariato ha superato ogni record negativo e, come se non bastasse, il numero degli insegnanti andati in pensione è aumentato di 22.000 unità in seguito ai pensionamenti straordinari di quota 100, oltre ai 20.000 pensionamenti ordinari.

Credo che un Governo serio debba guardare prima di tutto ai ragazzi che sono il futuro del nostro Paese. Questo ce lo diciamo sempre, ma molto spesso poi ce ne dimentichiamo nei fatti, quindi mi auguro proprio che invece nei prossimi mesi sapremo e vorremo proseguire dopo questo primo passo, imprimendo ancora più forza a questa direzione, affinché nelle scelte che faremo ci siano obiettivi e aspetti qualificanti per la nostra azione politica e quindi la possibilità per l'Italia di assicurarsi una crescita sostenibile e competitiva nel mondo.

Il decreto-legge in esame - lo ribadisco in virtù dei numeri che ho citato - è indispensabile per favorire la funzionalità del sistema dell'istruzione. Sono stati previsti due concorsi distinti ma contestuali, come è già stato detto negli interventi precedenti (il primo con procedura straordinaria, il secondo con procedura ordinaria), che porteranno complessivamente 48.000 nuove assunzioni. Si tratta, evidentemente, di una nuova e benefica boccata di ossigeno, indispensabile per un sistema che arrancava. Non posso ignorare il fatto che purtroppo negli anni si sono succeduti interventi legislativi che hanno cercato di intervenire con risultati diversi per risolvere questioni complesse e spesso demotivanti, come il precariato e la mancanza di continuità didattica, producendo una stratificazione a tratti contraddittoria di molte norme, trascurando magari quelle più lungimiranti o più efficaci. Purtroppo capita spesso che i Governi che si succedono cancellano, in una sorta di fretta innovativa, ciò che era stato fatto dagli Esecutivi precedenti e questo arreca danno alla stabilità della scuola e ai percorsi formativi degli studenti. Per questo vorrei dare atto ai colleghi della Camera di aver migliorato il provvedimento in corso d'opera, ampliando la platea dei docenti che potranno partecipare al concorso straordinario a quelli che insegnano nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), a quelli di ruolo in altro grado o in altra classe di concorso, estendendo al corrente anno scolastico il requisito di partecipazione. Il concorso ordinario consentirà ad oltre 24.000 giovani che vogliono dedicarsi all'insegnamento di misurarsi con la sfida concorsuale.

Sono stati previsti diversi altri interventi, che non posso ovviamente elencare per il poco tempo a disposizione ma che danno conto del buon lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento, prevedendo ad esempio misure anche per il trasporto scolastico in sostegno alle famiglie meno abbienti o un incentivo didattico-pedagogico alle pari opportunità, poiché, a parità di competenze, si rileva una maggiore difficoltà a immaginare il proprio futuro se i ragazzi vengono da condizioni svantaggiate dal punto di vista sociale. Soprattutto però sono stati incentivati interventi per combattere gli stereotipi di genere che resistono, indebolendo nelle ragazze l'identità, la volontà di progettare il proprio investimento negli studi e nelle aspettative di carriera.

Sottolineo poi un'importante novità che riguarda i dottori di ricerca e il punteggio che verrà loro assegnato nei prossimi concorsi ordinari. Anche questo è un passaggio che afferma un principio nuovo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il tono della voce.

IORI (*PD*). Grazie, signor Presidente.

Stavo dicendo che anche questo è un passaggio che afferma un principio nuovo: la necessaria valorizzazione delle competenze e degli studi di alto livello. Spero, dunque, che nei prossimi mesi si possa costruire e implementare un percorso strutturale nel rapporto fra i dottori di ricerca e la scuola. Inoltre, sono state inserite le ormai indifferibili competenze informatiche, valorizzando il ruolo delle metodologie e tecnologie della didattica digitale.

Potrei indicare molte altre misure significative, ma più che dilungarmi sui singoli tasselli contenuti nel provvedimento in esame (anche se si tratta di tasselli assolutamente necessari), voglio sottolineare l'urgenza di rilanciare interventi di sistema, per combattere ogni forma di povertà educativa.

In conclusione, il grande obiettivo che spetta ai Governi riformisti e progressisti è proprio quello di rispondere a questa sfida immensa che è insieme umana, culturale, economica e di civiltà.

Iniziando dal reclutamento, con queste proposte - dai servizi dell'infanzia, alla scuola superiore - si investe sulla formazione, sull'aggiornamento e sulla carriera dei docenti. Ciò significa mettere in sicurezza le strutture scolastiche, ma anche investire per costruire nuovi spazi di apprendimento, e apertura alle relazioni con le famiglie e i servizi educativi territoriali. Questa è la sfida della democrazia, della crescita, della cultura e dello sviluppo autentico. Mi auguro che nei prossimi mesi potremo dare segnali importanti in questa direzione per un futuro solido e di prospettiva, nella principale strada che può consentire all'Italia di crescere, affermando per tutti i nostri ragazzi e ragazze il diritto fondamentale all'istruzione di qualità.

Chiedo di poter allegare al Resoconto della seduta la parte restante del mio intervento. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, un po' di storia: qualche anno fa, la spallata principale al Governo Renzi arrivò dal mondo della scuola. L'allora segretario del PD aveva promosso la cosiddetta buona scuola, costruita facendo parlare tutti ma senza ascoltare nessuno: impose la sua idea, incentrata sostanzialmente più che su criteri di efficienza ed efficacia, sulla comunicazione, senza consultare e coinvolgere gli addetti ai lavori, coloro che qualche dritta, per evitare almeno di fare danni, avrebbero potuto suggerirgliela. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Dopo quell'esperienza disastrosa, ci illudevamo che il centrosinistra avesse preso coscienza dell'effetto moltiplicatore del consenso o del dissenso, caratteristico del settore scuola. Ma, a giudicare dalle scelte del Governo sostenuto da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva-P.S.I. e Liberi e Uguali per quanto riguarda il cosiddetto decreto scuola, pare proprio di no.

Com'è nato il decreto-legge in esame? Le prime cinque forze sindacali si erano compatte su due precise richieste (in aggiunta, ovviamente, all'adeguamento degli stipendi, in particolare dei docenti). La prima era quella di concorsi riservati per stabilizzare il precariato storico, che per alcune categorie attende addirittura da un quarto di secolo di poter finalmente dormire sonni tranquilli (poi ci chiediamo perché le famiglie non mettono al mondo figli). (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). La seconda richiesta era quella di percorsi abilitanti formativi e selettivi regolari (come chiede l'Europa, altrimenti si rischia il mancato riconoscimento all'estero), senza i quali, per esempio, è preclusa la carriera nelle scuole paritarie. Annunciarono inoltre lo sciopero generale per la vigilia delle elezioni europee. Il Governo Conte I trattò con successo la rinuncia allo sciopero generale, in cambio del via libera ai concorsi riservati (impegno peraltro già presente al punto 22 del contratto di Governo di MoVimento 5 Stelle e Lega, dove si parlava di una fase transitoria per il superamento del precariato cronico) e ai percorsi abilitanti speciali (i cosiddetti PAS, già collaudati con successo nel 2013). In fase di conversione del relativo decreto-legge eravamo già pronti ad aggiungere una serie di interventi risolutivi per una serie di altre criticità, abbondantemente anticipati sulla stampa specializzata. Inespiegabilmente, però, il MoVimento 5 Stelle si mise di traverso, imponendo la formula del «salvo intese» e quel decreto non vide mai la luce. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

E il nuovo decreto-legge varato dal Conte-*bis*, invece di tendere la mano ai precari esperti, sfruttati da una vita, cancella i percorsi abilitanti e rende i concorsi riservati un terno al lotto che rischia di lasciare a casa - che in Italia a una certa età equivale alla morte civile per le difficoltà di trovare un'altra occupazione - decine di migliaia di precari storici, coloro, cioè, per i quali tali concorsi erano stati pensati, convincendo - come detto - i sindacati ad accettare la rinuncia allo sciopero generale.



In risposta alle conseguenti accese proteste delle categorie interessate, oltre che dei sindacati, il Governo aveva ancora la possibilità di limitare i danni di quanto approvato alla Camera. Al Senato abbiamo infatti presentato una serie di proposte correttive, che in buona parte avrebbero riportato il decreto sulla linea concordata con le forze sindacali. Pare però che il rispetto degli impegni con organizzazioni che rappresentano oltre il 90 per cento dei tesserati, in un settore che è il più sindacalizzato in assoluto con due iscritti su tre, non sia tra le priorità dell'attuale maggioranza costituita da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali. Dalla maggioranza in Commissione è arrivato il no secco a qualsiasi correzione al testo approvato alla Camera, fatto che dal nostro punto di vista rappresenta per il mondo dei precari della scuola ai quali in campagna elettorale aveva invece fatto promesse mirabolanti, il suicidio politico del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ma soprattutto rappresenta la perdita definitiva di credibilità in questo settore del PD, pronto ormai ad appiattirsi su qualsiasi scelta dei grillini, pur di non ridare la parola ai cittadini per il terrore dei suoi parlamentari di non tornare in Parlamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Invece che investire sul futuro, ci si incolla cioè alle poltrone, mostrando anche in questo caso di non aver imparato nulla dalle esperienze precedenti; l'ultimo Governo Prodi, che pretendeva di reggersi sul margine di un solo voto, fu pesantemente punito nell'elezione successiva.

Così la politica si prepara a regalare notti da incubo per il Natale e le altre feste a chi si attendeva invece finalmente ascolto. Gioirà il mercato dei corsi e delle pubblicazioni preparatorie ai concorsi, ma non c'è traccia degli interventi da tempo attesi da decine di migliaia di precari e "ingabbiati" della scuola. Non c'è alcun percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Non c'è traccia del corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione. Non c'è traccia della programmazione del percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa europea oltre che da quella nazionale. Non c'è traccia di un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent'anni. Non c'è traccia delle nostre proposte per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria. Non c'è traccia del concorso ordinario, né dei posti che ad esso dovrebbero essere dedicati. Non viene affrontata in modo adeguato l'emergenza delle scuole prive di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e non si corrisponde agli impegni presi in merito ai cosiddetti DSGA facenti funzione. Non c'è infine alcuna disposizione che risolva il problema dei docenti di scuola primaria con diploma magistrale *ante* 2001/2002 licenziati a seguito di giudizi definitivi ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018 in forza delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto dignità.

Cari colleghi del M5S, del PD, di Italia Viva e di LEU, il rifiuto dell'ascolto, la superficialità, l'arroganza di legiferare senza aver trovato il tempo di approfondire le singole tematiche nella convinzione di sapere già tutto, sono errori che in un settore articolato come quello dell'istruzione si pagano e si pagano cari. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Che vi presentiate come gli eredi (falsi) della vecchia tradizione di sinistra a difesa delle classi deboli e in generale dei ceti popolari, o facendovi chiamare «cittadini» per confondere le idee, avete perso probabilmente l'ultima occasione per mostrare attenzione al grido disperato di chi chiede solo di non finire ai margini della società dopo aver dato alla scuola i propri anni migliori.

La Lega da parte sua continuerà invece ad ascoltare e a proporre soluzioni praticabili e di buon senso, come quelle che anche in questa occasione non avete voluto prendere in considerazione perché voi siete più bravi e più belli. Peccato però che ormai - stando ai sondaggi - non ve lo riconosca più nessuno.

Auguro buone feste ai precari della scuola, sperando che arrivi presto l'occasione per cancellare il brutto regalo che avete riservato loro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Faccio fatica ad augurare buone feste a chi è responsabile dell'ennesimo pasticcio pretendendo di legiferare da solo in un settore che ha dimostrato di non conoscere.

Il voto della Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione alla conversione in legge di un decreto-legge che da salva-precari si è trasformato in "ammazza-precari" non può che essere contrario. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

CANGINI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, credo che per ragionare del provvedimento in esame oggi bisognerebbe inserirlo nel contesto dove verrà calato. Abbiamo commentato in quest'Aula, non molto tempo fa, i risultati dei *test* INVALSI e i dati non sono stati per niente confortanti, per chi immagina che dalla consapevolezza e dalla conoscenza delle giovani generazioni dipenda la forza delle Nazioni che verranno. Quello che mi ha colpito di più è che il 35 per cento degli studenti di terza media non è in grado di comprendere il senso di un testo scritto (alla loro portata, naturalmente); il 35 per cento non è poco. Sono usciti da poco i dati del rapporto PISA dell'OCSE e sono persino più allarmanti di quelli INVALSI: solo un quindicenne italiano su venti riesce a distinguere i fatti dalle opinioni in un testo scritto, soltanto uno su quattro riesce a capire qual è l'idea portante di un testo scritto (evidentemente i riassunti che un tempo si usava fare nella scuola non si fanno più e forse sarebbe opportuno ricominciare a farli). Sbagliatissimo sarebbe pensare di colmare questo immenso vuoto facendo abuso di nuove tecnologie, questa è una mia idea personale, ma ritengo - da quel che leggo - che se questo Governo pensa che investendo in lavagne digitali e in

Ipod si possa risolvere il problema, la soluzione sarà il peggiore dei mali e aggraverà il problema. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Come i colleghi della 7ª Commissione sanno, perché su questo tema stiamo facendo un'indagine conoscitiva, non esiste infatti un solo studio scientifico che dimostri che con le nuove tecnologie la qualità dell'apprendimento degli studenti migliora, anzi ne esistono molti che dimostrano esattamente il contrario. L'Italia è lo Stato europeo che - Grecia a parte - spende di meno in istruzione pubblica, l'abbandono scolastico è del 14 per cento al Nord e del 20 per cento al Sud; insomma, è evidente che abbiamo un'emergenza nazionale. Ci riempiamo la bocca in quest'Aula e fuori, più o meno tutti, di una retorica ormai stantia e abusata (i giovani sono il futuro, il futuro dipende dai giovani); ebbene se i giovani sono così malmessi, il futuro di questo Paese non sarà evidentemente radioso.

E cosa fa questo Governo per affrontare questo problema essenziale? Assolutamente nulla. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Dal nostro punto di vista, la soluzione è una parola, forse un po' dimenticata: «meritocrazia». *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. L'unica maniera per affrontare il tema sarebbe distinguere tra i tanti insegnanti bravi e meritevoli, che meriterebbero di guadagnare ben di più di quello che guadagnano, e gli altri insegnanti, magari meritevoli ma non bravi. Non basta infatti conoscere per poter insegnare: bisogna anche saper trasmettere la propria conoscenza, bisogna avere una capacità empatica, bisogna avere un metodo, bisogna avere delle qualità che non tutti hanno e che nessuno testa nel corpo docente delle nostre scuole. Il ministro Fioramonti, allora, che aveva solennemente annunciato 100 euro in più in busta paga per tutti gli insegnanti, non solo ha detto evidentemente una bugia, ma aveva compiuto, dal nostro punto di vista un errore culturale profondo. Ha detto una bugia perché quei 100 euro non sono mai arrivati (come del resto non è mai arrivato il miliardo per la ricerca scientifica e per l'università). *(Applausi della senatrice Lonardo)*. Il ministro Fioramonti aveva detto che si sarebbe dimesso qualora questi soldi non fossero stati stanziati dal Governo: i soldi non sono stati stanziati, in questo provvedimento non ve n'è la minima traccia, vedo che il ministro Fioramonti è assente e immagino sia salito al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni, non vedo altra spiegazione per giustificare la sua assenza. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

Dal nostro punto di vista, però, l'errore era di metodo: 100 euro in più a tutti non risolvono il problema. Meglio sarebbe stato prevedere 200 euro per i meritevoli; bisogna trovare il modo di incoraggiare il merito. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. Esistono solo due comparti nella pubblica amministrazione dove il merito individuale non ha nulla - ma proprio nulla - a che vedere con le carriere dei singoli: la scuola e la magistratura, due comparti essenziali per la vita democratica, per il futuro e per il presente della Nazione. E, allora, finché non ci poniamo questo problema, finché non cerchiamo di colmare questo immenso vuoto, potremo continuare a ragionare di futuro, di giovani, ma saranno ragionamenti inesorabilmente vuoti e sterili.

Del merito è stato discusso da molti colleghi durante la discussione generale. Questa doveva essere almeno l'occasione per colmare le piante or-

ganiche e dare una stabilità alle tante, troppe, categorie che si agitano all'interno del mondo della scuola, aspettando - spesso per una vita - che si creino le condizioni per potervi realmente entrare.

Colleghi, diciamoci la verità: sulla scuola tutti hanno colpe, chi più, chi meno: le colpe non sono egualmente distribuite. La verità è che le politiche scolastiche dei Governi, di tutti i Governi più o meno, sono sempre state pensate come rivolte agli insegnanti, mai agli studenti. Questo perché gli insegnanti sono organizzati, sono sindacalizzati; votano in quanto insegnanti, come è naturale che sia. Ecco che, allora, anziché preoccuparvi (o preoccuparci) di risolvere il problema della qualità della nostra offerta scolastica e della qualità della cultura e dello spirito critico dei nostri giovani, ci preoccupiamo di assecondare e rasserenare le tante categorie di cui il mondo della scuola si compone. Non è un buon metodo, non è un metodo che indica una particolare sensibilità all'interesse nazionale. È sicuramente il metodo - l'unico - utilizzato da questo Governo, peraltro fallendo l'obiettivo, perché mai come in questo provvedimento riscontriamo che intere categorie che legittimamente avevano maturato diritti per entrare nel mondo della scuola ne restano strutturalmente escluse. Quindi, per usare una terminologia cara gli amici grillini, credo che questo provvedimento passerà alla storia come il decreto-legge spazza-precarì. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

È inutile stare a riepilogare, punto per punto. Sono tante le tematiche. Pensiamo al caso dei direttori dei servizi generali amministrativi, prima ammessi al concorso con la deroga della laurea, poi esclusi perché non avevano la laurea: sono il 40 degli attuali DSGA; sono tanti, tagliati fuori completamente dalla prospettiva di poter entrare legittimamente a testa alta nel mondo della scuola. Ancora, gli insegnanti con diploma magistrale *ante* 2001-2002: 7.000 docenti cui è stato negato il diritto di partecipare al concorso (7.000 persone abbandonate inesorabilmente a loro stesse); poi, gli insegnanti di religione. Insomma, le categorie toccate (e abbandonate) da questo provvedimento sono tante, troppe; molti colleghi le hanno già ricordate in discussione generale per cui mi sembra inutile stare a ribadire, punto per punto, categoria per categoria.

Utile forse, invece, sarebbe ricordare un punto per noi essenziale, ovvero il trattamento riservato alle scuole paritarie. Colleghi, ormai è dal 2000 che è stato formalmente riconosciuto quel che a noi è sempre sembrato ovvio, e cioè che il sistema scolastico italiano cammina su due gambe, non su una gamba sola: quella statale e quella paritaria, gambe che dovrebbero essere lunghe ugualmente e ugualmente toniche, diciamo così. Invece no; anche questo Governo privilegia la scuola statale danneggiando la scuola paritaria. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Il concorso straordinario per i docenti delle scuole paritarie è sfumato come neve al sole. Perché? Non si sa. Forse - immagino - per un pregiudizio ideologico, non vedo altra spiegazione. Ma è un'ideologia vecchia, stantia; un'ideologia che non torna rispetto ai numeri.

Ogni studente costa allo Stato, nella scuola statale, 6.400 euro; lo stesso studente, nella scuola paritaria, ne costa poco più di 500. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Il risparmio per lo Stato è gigantesco ed è per questo che noi abbiamo sempre proposto, anche in questa circostanza, il *bonus*

scuola, per lasciare, da un punto di vista di banale buon senso liberale, libere le famiglie di decidere come e dove iscrivere i propri figli. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Questo non avrebbe dei costi maggiori per lo Stato anzi comporterebbe dei risparmi e insieme al principio dei costi *standard*, si affermerebbe un principio che credo sia nell'interesse di tutti: quello della libertà di scelta. Invece anche in questo caso, per furore ideologico o quantomeno per diversità di approccio culturale, la scelta è stata un'altra.

Mi sembra quindi evidente che, per tutta questa serie di ragioni e di fatti, Forza Italia non possa votare a favore. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

ANGRISANI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*M5S*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, ci apprestiamo a votare un provvedimento di cui forse si parlerà poco in TV e sui giornali. Eppure si tratta di un testo che incide positivamente sulla vita di tantissime persone, anzi, su tutti gli italiani, perché la scuola pubblica e l'istruzione dei nostri ragazzi sono temi che riguardano tutti indistintamente, perché da lì passa il presente e il futuro del nostro Paese.

Non ci nascondiamo, colleghi, che questo decreto-legge ha avuto una genesi travagliata: intrapreso dal precedente Governo, su iniziativa del ministro Bussetti, ha subito numerose trasformazioni con la nuova maggioranza, divenendo alla fine una risposta forse più tecnica che politica alle stratificate situazioni del precariato storico, comunque importantissima nell'interesse preminente di tutelare l'andamento del sistema della pubblica istruzione.

La scuola italiana è stata trasformata negli ultimi vent'anni in un'azienda che produce elementi utili al mercato, non più cittadini consapevoli, non più studenti con solide basi culturali che possano muoversi in un mondo in continua evoluzione, con piena consapevolezza critica. Gradualmente, il paradigma costituzionale della scuola pubblica ha subito colpi che ne hanno minato le fondamenta. Questi colpi sono stati sferrati alla qualità dell'offerta formativa, anche attraverso politiche di investimenti sbagliati, che hanno ridotto le risorse per le attività extracurricolari dei docenti, disorientati dal continuo cambio dei sistemi di reclutamento, da interventi normativi che hanno gettato nel *caos* la conduzione delle scuole.

Il decreto-legge in esame vuole dare una risposta ad anni di promesse mancate e di politiche sbagliate rispetto alle problematiche reali della scuola. Le richieste dei lavoratori e degli *stakeholder* devono essere necessariamente conciliabili con le esigenze del buon andamento del sistema di istruzione nazionale, altrimenti anche questo provvedimento sarebbe l'ennesimo *boomerang* che cancellerebbe definitivamente diritti di studenti e famiglie. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

C'è stato chi non si è fatto scrupolo di illudere ciascuno di avere ragione, acconsentendo alle richieste di tutti, cavalcando l'onda della demagogia e soffiando sul fuoco per gettare discredito su un operato che doveva soddisfare, invece, ben altre legittime aspettative. Il Parlamento non è un

*supermarket*, dove il cliente ha sempre ragione e si viene a barattare il consenso con qualche emendamento, ma è un luogo deputato a decidere sulla scorta dell'interesse di un'intera Nazione! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

A tal fine abbiamo inserito nel testo misure che semplificano le procedure di reclutamento dei precari con tre annualità di servizio. Abbiamo puntato sulla valorizzazione del precariato non sacrificando la qualità della scuola, con procedure concorsuali veloci e oggettive, per dare continuità didattica agli studenti e stabilità a 48.000 docenti, che assumeremo dal 1° settembre 2020. Ecco la vera notizia che dovrebbe essere al centro di tutti i dibattiti pubblici: ci saranno quasi 50.000 assunzioni di insegnanti nel 2020.

Ma non solo: sono tante altre le norme contenute in questo testo. Penso agli scuolabus *gratis* o a prezzo ridotto per i bambini. Penso alla *call* veloce, che consentirà di assumere docenti per coprire i posti che ogni anno restano vuoti e che di solito vanno a supplenza. Daremo così la possibilità ai vincitori di concorso, agli iscritti nelle graduatorie e agli idonei di concorso di spostarsi, se lo vogliono, in altre Regioni per essere assunti, purché garantiscano la continuità didattica.

Ma penso anche alle norme sulla didattica innovativa e a quelle per la stabilizzazione dei collaboratori scolastici. È evidente che con questo provvedimento, che ha comportato un importante impegno da parte della Commissione istruzione, non si è certo esaurito il nostro fondamentale compito istituzionale: sarà nostra cura monitorare e verificare che tutte le misure che stiamo per varare abbiano esito soddisfacente, curandoci di apporre eventuali correttivi nel caso ciò non fosse. Dunque, questa previsione legislativa consente di compiere molti passi avanti volti al rafforzamento del ruolo della scuola rispetto agli anni scorsi, ma molti ne dovrà ancora fare. Dovrà cercare soprattutto spazio nell'ottica dell'inclusione sociale, nel pieno rispetto dei principi posti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.

Nel mondo che sogna e che si sforza di realizzare il MoVimento 5 Stelle la scuola è e deve essere un valore fondante della democrazia. Il grande giurista Piero Calamandrei conosceva molto bene il ruolo dell'educazione scolastica e della cultura. Amava usare una metafora per definire il concetto ideale che sosteneva il suo pensiero. La scuola è come il sangue, affermava. È un elemento essenziale dell'organo costituzionale. Senza la scuola pubblica, che deve venire prima di quella privata, non ha senso parlare di democrazia. Ricordiamo le sue parole: «Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue». Dunque, pur non avendo con noi tutto il clamore mediatico dei giorni scorsi e pur senza essere inseguiti dal carrozzone dell'informazione del «tanto a chilo», siamo chiamati a discutere e a dare realizzazione a una misura di grande rilevanza per il futuro di tutti noi. Siamo qui per dare voto favorevole e convertire in legge questo decreto e, quindi, siamo qui per dare sangue alla nostra democrazia (*Applausi dal Gruppo M5S*) e fornire al futuro dei nostri figli e nipoti una classe docente adeguata e preparata. È con questo spirito che siamo arrivati alla definizione di questo testo finale.

È in ossequio a questa necessità improcrastinabile che il Gruppo Senato MoVimento 5 Stelle, animato dallo spirito della tutela dei diritti e delle

categorie svantaggiate, dichiara il suo voto favorevole al provvedimento, perché la battaglia per i diritti dei dimenticati deve essere sempre il nostro faro nella tempesta. Anche quando le critiche e le lamentele pretestuose e in malafede ci piovono in testa, non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi e le grida di disperazione di tanti italiani che ci chiedono di fare qualcosa per loro, di fare qualcosa per riscattarli da anni bui nei quali la scuola, l'istruzione e la cultura sono state viste come un peso, un fardello e non come una leva sostanziale di sviluppo e di innovazione tesa a produrre crescita e ricchezza culturale.

### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,46)**

(Segue ANGRISANI). Presidente, mi consentirà un minuto per chiudere ricordando una persona che troppo spesso il *mainstream* mediatico italiano dimentica con troppa superficialità: la piccola grande Malala, la ragazza pakistana che si disegnava le equazioni sulle mani con l'*henné* e che, pur di studiare, ha rischiato di morire perché i talebani le hanno sparato in testa sulla strada della scuola mentre era con le sue compagne. Malala è sopravvissuta all'attentato e due anni dopo ha vinto il premio Nobel per la pace. Secondo il comitato per il Nobel, Malala rappresentava tutti gli insegnanti e tutti gli studenti del mondo, ma soprattutto rappresentava in pieno la lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e la lotta per tutti i diritti dei bambini all'istruzione. (Applausi dal Gruppo M5S).

Chiudo con le sue splendide parole perché trasmettono la sua stessa forza e siano d'esempio a tutti gli insegnanti e alunni. Sono parole che mi hanno toccato l'anima e che da insegnante non dimenticherò mai: «Non mi importa di dover sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione e non ho paura di nessuno». (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Perilli, De Petris, Marcucci, Salvini, Patuanelli, Faraone e Rossomando.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Paroli).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Paroli.

TOSATO, *segretario, fa l'appello.*

*(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 11,19 -, indi il presidente ALBERTI CASELLATI - ore 11,26 -).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giannuzzi, Giarrusso, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Pre-sutto, Puglia

Quarto



Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rosso-  
 mando, Russo  
 Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano  
 Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste  
 Vaccaro, Valente, Vanin, Verducci, Vono  
 Zanda.

*Rispondono no i senatori:*

Aimi, Arrigoni, Augussori  
 Bagnai, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bergesio, Berutti, Bi-  
 netti, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone  
 Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Candiani, Candura, Cangini,  
 Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Cesaro, Ciriani, Corti  
 Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis  
 Faggi, Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Floris, Fregolent, Fusco  
 Gallone, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi  
 Iannone, Iwobi  
 La Pietra, Lonardo, Lucidi, Lunesu  
 Malan, Mallegni, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Mi-  
 nuto, Modena, Moles, Montani, Nastri, Nisini  
 Ostellari  
 Pagano, Papatheu, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Per-  
 greffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani  
 Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli  
 Quagliariello  
 Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romeo, Ronzulli, Rossi,  
 Rufa, Ruspandini  
 Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Sciascia, Serafi-  
 ni, Siclari, Stabile, Stefani  
 Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro  
 Urraro, Urso  
 Vallardi, Vescovi, Vitali  
 Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Se-  
 gretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'arti-  
 colo unico del disegno di legge n. 1633, di conversione in legge, con modi-  
 ficazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nel testo approvato dal-  
 la Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la  
 questione di fiducia:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	281

Maggioranza	141
Favorevoli	160
Contrari	121

**Il Senato approva.** (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 126.

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 8 gennaio 2020**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 8 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Ratifiche di accordi internazionali

La seduta è tolta (*ore 11,44*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (1633)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 1633. Cfr. anche seduta n. 178.

## ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La

procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la parte-

cipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera *a*), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera *a*), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera *b*), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere *a*) e *c*), con almeno tre anni di servizio.

8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede:

*a*) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

*b*) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera *a*) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera *c*), nel limite dei posti di cui al comma 2;

*c*) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera *b*), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

*d)* lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

*e)* la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere *a)* e *d)* il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera *g)*;

*f)* l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera *g)*, numeri 2) e 3);

*g)* l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera *e)* purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

3) superino la prova di cui al comma 13, lettera *c)*.

10. Le prove di cui al comma 9, lettere *a)* e *d)*, sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016.

11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

*a)* i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;

*b)* la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere *a)* e *d)*, in base al programma di cui al comma 10;

*c)* i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera *b)*;

*d)* i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;

*e)* la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere *a)* e *d)*, e delle loro eventuali articolazioni;

*f)* l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera *b)*, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

*a)* le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

*b)* l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

*c)* le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *f)*, secondo periodo, e lettera *g)*, ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

15. All'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il comma *7-bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.

17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.

17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad ecce-



zione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

*17-septies.* Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a *17-sexies*.

*17-octies.* Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

*3-bis.* L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».

*17-novies.* Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma *17-octies* del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma *17-octies* del presente articolo.

18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*18-bis.* Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami

previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera *a*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

18-*ter*. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

18-*quater*. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

18-*quinquies*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

18-*sexies*. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

18-*septies*. All'onere derivante dai commi 18-*quater*, 18-*quinquies* e 18-*sexies*, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-*sexies*.

18-*octies*. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera *a*), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

#### Articolo 1-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 1-*ter*.

*(Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica)*

1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 1-*quater*.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di supplenze)*

1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis*»;

*b)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».

2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso

dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

*Articolo 1-quinquies.*

*(Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 1 e *1-bis* sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma *1-bis*.

*1-bis.* Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»;

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

*Articolo 1-sexies.*

*(Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)*

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli

educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

#### Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)*

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;

d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;

e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».

2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre

2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;

b) al comma 5-*bis*, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi»;

c) al comma 5-*ter*, le parole: «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo», le parole: «non può partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «non possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies.2* e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole: «modalità di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in più fasi.»;

d) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio

già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter »;

e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, *una tantum*, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-



*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

### Articolo 3.

*(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)*

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

### Articolo 4.

*(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)*

1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e

al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

#### Articolo 5.

##### *(Semplificazioni in materia universitaria)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

#### Articolo 6.

##### *(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b, del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità.

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze

dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*4-quater.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021».

*1-bis.* Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – (*Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*) – 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.

3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo».

#### Articolo 7.

(*Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92*)

1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

## Articolo 8.

*(Disposizioni contabili)*

1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.
3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere dal 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».

## Articolo 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera *a*), 2, comma 1, lettera *a*), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonché dalle lettere *c*) ed *e*) del presente comma, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 23,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

*a*) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera *a*), 3 e 4, e 8, comma 3;

*b*) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*c*) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*d*) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

*e-bis*) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-*bis* .

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 10

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 12 dicembre 2019. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 178 .

Allegato B**Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Iorio sul disegno di legge n. 1633**

E ancora, potrei indicare altre misure significative di questo provvedimento:

- riaperte le graduatorie di terza fascia con proroga fino all'anno scolastico 2022-2023;

- ammessi con riserva alla procedura straordinaria per il sostegno anche gli specializzandi che stanno frequentando il quarto ciclo dei relativi percorsi;

- il *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, è destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto);

- per i diplomati magistrali, al fine di tutelare la continuità didattica e il loro posto di lavoro fino alla fine dell'anno scolastico, è prevista la proroga dell'incarico al 30 giugno (è stato inoltre stabilito che, ai fini del riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASpI - i periodi di servizio resi da questi docenti si considerano a tempo determinato);

- è riconosciuta ai docenti dei progetti cosiddetti salva-precari finanziati e svolti in passato da alcune Regioni la possibilità di far valere questo servizio ai fini della partecipazione al concorso;

- per i cosiddetti *ex* LSU è stato prorogato di due mesi il termine per la stabilizzazione nel comparto scuola, con una seconda fase che permetterà di recuperare i posti rimasti eventualmente disponibili grazie a procedure di mobilità volontaria.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Balboni, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Crimi, De Falco, De Poli, Di Piazza, Ferro, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ronzulli, Segre, Sileri, Siri, Turco e Vattuone.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Romano Iunio Valerio

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (1654)

(presentato in data 18/12/2019);

senatori Conzatti Donatella, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Garavini Laura

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (1655) (presentato in data 18/12/2019);

senatori Dell'Olio Gianmauro, Presutto Vincenzo, Accoto Rossella, Pirro Elisa, Pavanelli Emma, Fede Giorgio, Di Girolamo Gabriella, Quarto Ruggiero, Croatti Marco, Dessì Emanuele, Coltorti Mauro, Naturale Gisella, Fenu Emiliano, Leone Cinzia, Giannuzzi Silvana, Gaudiano Felicia, Angrisani Luisa, Ortis Fabrizio, Gallicchio Agnese, Mantovani Maria Laura, Garruti Vincenzo, Botto Elena, Pellegrini Marco, Trentacoste Fabrizio, Girotto Gianni Pietro, Evangelista Elvira Lucia, Lannutti Elio, Romagnoli Sergio, Vanin Orietta, Lomuti Arnaldo, Donno Daniela, Matrisciano Susy, Maiorino Alessandra, Lupo Giulia, Licheri Ettore Antonio, L'Abbate Patty, Lezzi Barbara, Pacifico Marinella, Petrocelli Vito Rosario, Anastasi Cristiano, Ricciardi Sabrina, Morra Nicola, Lorefice Pietro, Guidolin Barbara, Romano Iunio Valerio, Santillo Agostino

Delega al Governo per il riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa - CRI (1656) (presentato in data 19/12/2019);

senatori Licheri Ettore Antonio, Lorefice Pietro, Giannuzzi Silvana, Gaudiano Felicia, Toninelli Danilo, Angrisani Luisa, De Lucia Danila, Granato Bianca Laura, Corrado Margherita, Ricciardi Sabrina, Ferrara Gianluca, Trentacoste Fabrizio, Nocerino Simona Nunzia

Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non professionisti (1657)

(presentato in data 19/12/2019);

senatori Verducci Francesco, Segre Liliana, Marcucci Andrea, Perilli Gianluca, Faraone Davide, De Petris Loredana, Unterberger Julia, Bernini Anna Maria, Ciriani Luca, Romeo Massimiliano

Dichiarazione di monumento nazionale del Campo di prigionia di Servigliano (1658)

(presentato in data 19/12/2019).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

sen. Dal Mas Franco ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di diffamazione mediante i servizi delle società dell'informa-



zione telematica, nonché istituzione del sistema di notifica e rimozione dei contenuti diffamatori a carico dei fornitori di servizi di rete (1502)  
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)  
(assegnato in data 19/12/2019);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Di Nicola Primo ed altri

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio (1415)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 19/12/2019);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

CNEL

Modifiche alla legislazione vigente per la semplificazione e la competitività del sistema della logistica italiana delle merci (1486)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 19/12/2019);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Unterberger Julia ed altri

Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero (1522)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 19/12/2019);

*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

sen. Cangini Andrea ed altri

Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (1482)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)  
(assegnato in data 19/12/2019).

*In sede referente*

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

sen. Rossomando Anna ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, fatta a Ginevra il 21 giugno 2019 (1598)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 19/12/2019).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 19/12/2019 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Di Nicola Primo ed altri "Disposizioni in materia di lite temeraria" (835)

(presentato in data 02/10/2018).

**Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato e le osservazioni riguardanti la notifica 2019/0425/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Progetti di disciplinari di produzione integrata del mais dolce, sorgo da granella, colza, girasole e nocciolo e del disciplinare di produzione dell'agnello al pascolo di sistema di qualità 'Qualità Verificata' (Legge regionale n. 12/2001)".

La predetta documentazione è deferita alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 325-bis).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

ai dottori Daniela Carlà, Danilo Giovanni Festa e Ugo Menziani, dirigenti di prima fascia e alla dottoressa Tatiana Esposito, dirigente di seconda fascia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

alla dottoressa Valeria Vaccaro, la revoca incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 dicembre 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Speranzina De Matteo, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, a Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *k-bis*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc. CLXXXI, n. 2*).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 16 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. CCXVIII, n. 2*).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali, aggiornata al 31 dicembre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. XCVI, n. 2*).

Con lettere in data 5, 6 e 10 dicembre 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Corte Franca (Brescia), Vistarino (Pavia) e Imola (Bologna).

**Governmento, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2019) 623 definitivo), alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª.

**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha inviato una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito alla fine delle tutele di prezzo, a favore dei clienti finali di piccole dimensioni, di energia elettrica e gas prevista dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a partire dal 1º luglio 2020.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 385).

### **Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento**

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 4 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2020, corredato dalla relativa nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2020-2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 384).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1ª Commissione permanente:

sentenza n. 263 del 5 novembre 2019, depositata il 6 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103" (*Doc. VII, n. 65*) - alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 270 del 6 novembre 2019, depositata il 3 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere (*Doc. VII, n. 66*) - alla 2ª Commissione permanente.

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha inviato il testo di sei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 13 al 14 novembre 2019, deferite, ai

sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni, alla 6ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 564*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GH001-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 565*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 566*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 x NK603 x DAS-40278-9, 1507 x NK603 x DAS-40278-9 e NK603 x DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 567*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 568*);

risoluzione sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª alla 7ª, alla 12ª, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 569*).

### **Petizioni, nuova assegnazione**

La petizione n. 371, presentata dalla signora Morena Quarta da Castel Mella (BS), già assegnata alla 12ª Commissione permanente è stata nuovamente assegnata alla 7ª Commissione permanente.

## Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 19 dicembre 2019)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 49

ANGRISANI ed altri: sull'inquinamento di due grandi vasche di raccolta di acque piovane in provincia di Napoli (4-01112) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

su presunte opacità nella gestione amministrativa del Comune di Santa Maria la Carità (Napoli) (4-01343) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

CRUCIOLI ed altri: sullo sgombero del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto (Roma) (4-01149) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

IANNONE: su un incendio di probabile origine dolosa sul monte Saretto a Sarno (Salerno) (4-02182) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

ORTIS: sulla destinazione dell'ex hotel Aljope di Guglionesi (Campobasso) a comunità alloggio per minori non accompagnati (4-00557) (risp. CRIMI, *vice ministro dell'interno*)

PUGLIA ed altri: sulle criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, in particolare a Battipaglia (4-01043) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

## Interrogazioni

MONTEVECCHI, DE LUCIA, ANGRISANI, CORRADO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:

con decreto del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dottor Salvo Nastasi, del 10 dicembre 2019 è stata costituita la nuova commissione per la valutazione degli interventi da

finanziare ai sensi della legge n. 77 del 2006, recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO";

la presidenza della commissione è stata affidata alla dottoressa Carla Di Francesco, ex segretario generale del Ministero;

sempre alla dottoressa Carla Di Francesco è stato attribuito, con decreto ministeriale 9 ottobre 2019, l'incarico di commissario straordinario della fondazione "Scuola dei beni e delle attività culturali". Incarico della durata di tre mesi, rinnovabile per ulteriori tre mesi, e comunque non oltre il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto di nomina. Tale nomina non dà titolo a compensi, emolumenti o altre indennità;

considerato che la dottoressa Carla di Francesco, nel corso della sua carriera, culminata quale segretario generale, ad un anno circa dalla pensione, e nell'esercizio delle sue funzioni ha dato adito a critiche di vario tipo: risulta infatti agli interroganti che nello svolgimento dell'incarico di direttrice regionale per i beni culturali in Emilia-Romagna la dottoressa Di Francesco avesse attirato pesanti critiche a seguito di decisioni discutibili assunte;

valutato che:

la dottoressa Di Francesco, già commissario straordinario della fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con la nomina a presidente della commissione per gli interventi Unesco ricopre, allo stato attuale, un doppio incarico;

in particolare l'ultima nomina, sebbene non preveda gettoni di presenza o indennità di funzione, oltre ad essere prestigiosa, ha un'importanza strategica: la commissione è un organo consultivo, composto da membri indicati dal Ministero per i beni culturali, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Conferenza Stato-Regioni, ed è chiamata a fornire il proprio parere al Ministro in indirizzo su quali interventi prediligere e sulla ripartizione delle risorse messe a disposizione per siti ed elementi Unesco,

si chiede di sapere:

alla luce dei principi di efficacia e trasparenza della pubblica amministrazione e della riforma della dirigenza pubblica, quali siano i motivi e le valutazioni che abbiano indotto il Ministro in indirizzo a ricorrere nuovamente alle competenze della dottoressa Carla Di Francesco per incarichi di tale importanza;

quali altri incarichi o partecipazioni, compresi consigli di amministrazione o scientifici, siano attualmente in capo all'architetto Di Francesco e se essi generino compensi o gettoni di presenza;



se non ravvisi l'esigenza di un rinnovamento del Ministero, dando giusto ruolo al personale più giovane e in carriera.

(3-01285)

STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, all'articolo 8-*quater*, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo un fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Tale disposizione è finalizzata a contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette dalla *Xylella fastidiosa*;

al comma 2, ha previsto l'adozione del piano straordinario attraverso un apposito decreto del Ministro in indirizzo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel successivo comma 3, si specifica che agli oneri previsti per l'attuazione del piano si provvede attraverso corrispondente riduzione delle risorse disponibili, per gli anni 2020 e 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

considerato che:

secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L'intervento del fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale o realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

allo stato attuale non risulta che il Ministero delle politiche agricole abbia emanato il decreto previsto entro i termini indicati. Il piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia risulterebbe pertanto privo dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti;

considerato che tutte le associazioni di categoria della filiera agricola pugliesi, da tempo, chiedono, relativamente all'emergenza *Xylella*, che ven-

gano stanziati indennizzi e ristori per la mancata produzione, per l'essiccamento stesso delle piante di ulivo, per le spese relative all'attività di espian- to, attività, questa, propedeutica ad ogni forma di riconversione o reimplan- to, comprese le analisi tecniche che dimostrano la presenza della fitopatìa nelle piante di ulivo,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti per l'adozione del decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019;

se il Ministro in indirizzo abbia verificato la possibilità di utilizzare effettivamente le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per gli in- terventi di rigenerazione dell'attività olivicola della Puglia;

se intenda confermare l'effettiva disponibilità delle risorse destinate a tali finalità, ed in particolare se intenda confermare la loro effettiva disponi- bilità già dal prossimo gennaio 2020;

se ritenga di confermare che le risorse del fondo possano essere im- piegate anche per garantire indennizzo e ristoro per la mancata produzione, per la perdita del valore produttivo, per le spese dovute alle analisi tecniche sulla presenza di *Xylella* nelle piante e per i conseguenti espian- ti, così da permettere l'effettiva rigenerazione dell'olivicoltura nelle aree interessate, come d'altronde richiesto dalle associazioni di categoria della filiera agricola pugliese;

quali iniziative intenda assumere in caso di impossibilità di utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione e se intenda individuare risorse finanziarie alternative al fine di garantire comunque la realizzazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

(3-01286)

CORRADO, SANTILLO, DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, ACCOTO, LA MURA, PAVANELLI, FLORIDIA, MORRA, DONNO, LANNUTTI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Pre- messo che:

da un rapporto di Legambiente del 2017 risulta che ogni anno 433.000 tonnellate di rifiuti prodotti in Italia prendono la strada dell'estero; il trasporto (su *tir*, treno o nave) e il successivo smaltimento di ogni tonnel- lata in uscita dai confini italiani costano fino a 200 euro, con una spesa an- nua di oltre 86 milioni. Diversamente dal passato, quando la destinazione prevalente erano i Paesi del nord Europa, dove i controlli sono ferrei, oggi si punta all'Europa centro-orientale (Ungheria, Bulgaria), dove i rifiuti posso- no finire in termovalorizzatori e discariche di dubbia efficienza;

la follia dei trasporti di rifiuti in giro per l'Italia e per l'Europa è stata fotografata anche dal rapporto 2017 dell'Istituto superiore protezione e ri-

cerca ambientale (ISPRA) e la situazione è particolarmente grave in Sicilia e a Roma, ma la Calabria rappresenta un terzo fronte critico, poiché il sistema dei rifiuti regionale è ormai al collasso, e la realtà più difficile è la discarica della Sovreco SpA, società del gruppo Vrenna, sita a Columbra di Crotona, dove confluiscono rifiuti da tutta la regione;

considerato che:

dai *media* locali si apprende di un filo diretto tra la Calabria e la Bulgaria per trasferire illecitamente i rifiuti. Non mancano gli affari legati allo smaltimento dei rifiuti nelle operazioni "Infectio" e "Core business" dirette dalle Direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro e Reggio Calabria a carico di esponenti delle cosche Mannolo-Trapasso-Zoffreo di San Leonardo di Cutro e Comisso di Siderno ("Gazzetta del Sud", edizione di Crotona, del 14 dicembre 2019);

se l'ordinanza "contingibile ed urgente" della Regione Calabria n. 246 del 7 settembre 2019 ha autorizzato l'incremento dei volumi nella discarica di Columbra, già satura, fino al 30 giugno 2020, l'Autorità portuale di Gioia Tauro, nel corso di una conferenza dei servizi tenutasi recentemente a Crotona, avrebbe invece autorizzato, con prescrizioni, l'imbarco del Rdf (combustibile solido secondario);

a monte ci sarebbe la richiesta di autorizzazione avanzata alla regione da tre società titolari di impianti di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani (a Lamezia Terme, Maida e Cosenza) che avrebbero stipulato un accordo con la crotonese MG Srls, che dal 2016 si occupa di assistenza amministrativa in attività portuali (codice Ateco 52.29.21) e pare che abbia contratti in esclusiva, quinquennali, con società titolari di termovalorizzatori in Grecia, Portogallo, Turchia, Olanda, Bulgaria e Romania. Avrebbe inoltre una *partnership* in una *holding* inglese che ha investito 10 milioni di euro per acquisire spazi negli impianti esteri;

dopo che la Regione ha trasmesso la pratica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha consultato i Dicasteri omologhi dei Paesi interessati, ottenute tutte le autorizzazioni, l'Autorità portuale di Gioia Tauro ha indetto la conferenza dei servizi durante la quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti interessati, indispensabili all'autorizzazione;

a dispetto degli entusiasmi di chi sostiene che i rifiuti della Calabria si appresterebbero a diventare risorse e che ciò favorirà l'economia cosiddetta circolare, a parere degli interroganti la decisione appare in sé discutibile e numerose sono le criticità prevedibili. Alcune sono legate all'organizzazione del vettore marittimo e alla preparazione dei materiali per l'imbarco da un porto peraltro limitrofo al centro storico, con particolare riferimento all'accertamento di rischi di auto-riscaldamento del prodotto nelle stive, ai tempi di permanenza in banchina, ai controlli radiometrici; altre, di ordine più politico, hanno a che fare con la vocazione e dunque il futuro stesso della città e dei suoi abitanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza delle perplessità espresse in conferenza dei servizi dai Vigili del fuoco e se non ritengano pregiudizievole l'assenza, all'incontro, dei rappresentanti di Provincia, Autorità di sistema portuale e Arpa Calabria;

se non ritengano che destinare il porto di Crotona e attrezzarlo per tale attività, senza vincoli che escludano l'imbarco di Rdf da altre regioni, possa compromettere l'immagine di città turistica che la stessa cerca faticosamente di accreditare, anche presso i croceristi che sbarcano nello stesso porto, a dispetto del sito di interesse nazionale e dell'abnorme concentrazione di impianti legati al ciclo dei rifiuti e alle energie alternative disseminati nel territorio comunale e provinciale;

se sappiano quali tipologie di rifiuti, oltre al Rdf, si intenda imbarcare da Crotona (si veda "Il Crotonese" del 6 dicembre 2019) e dove sia possibile reperire l'analisi ufficiale dei costi di smaltimento all'estero;

se sia stato previsto un elenco dettagliato dei Paesi e degli impianti che dovrebbero ricevere i rifiuti in partenza da Crotona e se siano state acquisite le relative autorizzazioni;

quali garanzie di trattamento dei rifiuti secondo norme equivalenti a quelle europee sulla protezione rispetto dell'ambiente e della salute umana (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006 del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti) offrano i Paesi di destinazione, posto che solo negli Stati dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) sono consentite le esportazioni dalla comunità;

quali garanzie abbia dato la MG Srls per ottenere la fideiussione necessaria al rilascio della suddetta autorizzazione per traffico transfrontaliero, dal momento che, nonostante dichiarò che il suo *management* vanta una comprovata esperienza pluriennale nell'erogazione di servizi e assistenza amministrativa per *import* e *export* di merci, conta un unico socio, nonché amministratore unico, la signora Giuseppina Graziano, senza alcuna pregressa carica societaria, e solo 2 dipendenti, e presenta un capitale sociale di 1.500 euro e l'ultimo bilancio approvato dall'azienda nella seduta del 31 dicembre 2018 evidenzia un utile pari a 16.564 euro;

se quanto detto e il fatto che il signor Massimiliano Arcuri abbia partecipato alla predetta conferenza dei servizi in qualità di delegato della MG Srls, società non iscritta all'albo dei gestori ambientali, non possa far sospettare che la signora Graziano sia una prestanome e la MG Srls una derivazione del gruppo Arcuri, peraltro già legato al gruppo Vrenna nella società consortile Politecno (cessata nel 2007);

quale credibilità possa avere l'iscrizione della MG Srls in *white list*, se non vi è garanzia alcuna della effettiva gestione da parte della titolare;

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza delle vicende giudiziarie che qualche anno fa coinvolsero il signor Arcuri, in quanto amministratore unico, nel 2008, della Recycling Srl, per poi vederlo assolto in Cassazione

(2015) dall'accusa di tentata estorsione proprio in rapporto ad attività svolte nel porto di Crotona.

(3-01287)

CORRADO, DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, ACCOTO, MORRA - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

rinvenuta nel 1846 in agro di San Sosti (Cosenza), la celebre asciamartello del VI sec. a.C., fusa in bronzo, con dedica scritta in alfabeto acheo alla dea Hera da parte di un tale Kyniskos, macellaio o vittimario (non il celebre atleta omonimo di Mantinea, vissuto un secolo più tardi), è esposta al British museum di Londra dal 1884, come ricorda, fra gli altri, un dettagliato articolo pubblicato il 26 agosto 2018 sul *web magazine* "Fame di Sud" da Alessandro Novoli, intitolato "Dalla Calabria al British Museum: l'incredibile storia dell'ascia votiva di Kyniskos";

è noto che il museo britannico si assicurò il reperto magno-greco acquistandolo ad un'asta tenutasi a Parigi nel 1884, ma resta incerto come il prezioso reperto, che almeno fino al 1857 si trovava a San Sosti e già era stato oggetto di varie pubblicazioni, fosse poi finito a Roma, nelle collezioni di Alessandro Castellani che il figlio Torquato, morto il genitore (1883), decise di vendere in lotti separati mediante una serie di aste;

risulta agli interroganti che sulla vicenda già nel 1996 veniva presentato un atto di sindacato ispettivo dall'on. Domenico Romano Carratelli, a cui seguiva, nel corso della XVII Legislatura, l'interrogazione 4-12961 dell'on. Franco Bruno, rimasta senza risposta;

recentemente la questione è stata sollevata anche dalle deputate Ferro e Frassinetti con la presentazione, in data 23 ottobre 2019, di un'ulteriore interrogazione;

considerato che:

si potrebbe supporre che il trasferimento dell'ascia fuori dai confini del Regno di Napoli, alla volta di Roma, sia avvenuto in violazione del decreto borbonico del 1755 atto a vietare l'esportazione degli oggetti d'arte ritenuti di particolare interesse "per eccellenza di lavoro, artificio, o altre rarità", divieto confermato da Ferdinando I nel 1822 (salvo autorizzazione dell'apposita Commissione d'antichità e belle arti) e ampliato per comprendere anche i manufatti di proprietà privata;

gli archivi non hanno però restituito traccia, finora, né della declaratoria che avrebbe inserito ufficialmente l'ascia di Kyniskos tra gli oggetti ritenuti d'interesse storico-artistico, né qualsivoglia autorizzazione all'esportazione;

si ignora se il trasferimento del reperto fuori dai confini del Regno d'Italia sia avvenuto in violazione della legge n. 286 del 1871 che, nel mantenere in vigore la normativa preunitaria, statuiva inalienabilità e indivisibi-

lità delle collezioni d'arte, o se invece Torquato Castellani disponesse di un regolare permesso di esportazione;

considerato inoltre che il British museum riconosce la provenienza dall'Italia dell'ascia-martello di Kyniskos, e da qualche anno ne segnala correttamente in didascalia l'origine calabrese, mentre in precedenza, per errore, l'attribuiva alla Campania,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia richiesto al British museum l'ostensione del permesso di esportazione, in assenza del quale l'oggetto non può essere uscito legalmente dal nostro Paese per entrare in Gran Bretagna, o se sia comunque a conoscenza dell'esistenza di detto permesso;

se siano in corso e, nel caso, quale sia ad oggi lo stato delle eventuali trattative con il British museum per l'auspicato prestito del reperto, che consentirebbe ai cittadini italiani di goderne, sia pure temporaneamente, esponendolo nel museo archeologico nazionale di Sibari, presunta "patria" dell'ascia;

se abbia contezza di quanti reperti archeologici e opere d'arte di varia tipologia e cronologia, di provenienza dubbia o illegale, ma ragionevolmente trafugate dall'Italia, siano ancora presenti nelle collezioni del British museum e degli altri istituti britannici;

se non ritenga opportuno avviare un sistematico programma di sollecitazioni alla restituzione nei confronti dei grandi musei britannici ed esteri in genere, condotte facendo leva sui principi etici ai quali le istituzioni museali internazionali dovrebbero ispirarsi a prescindere dalla data-limite rappresentata dalla Convenzione Unesco del 1970.

(3-01288)

*MALAN - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:*

sul quotidiano "La Stampa" di martedì 17 dicembre 2019 è apparso un articolo intitolato "Un'alleanza tra gli enti locali per il futuro delle autostrade - L'idea del polo pubblico da affiancare al gruppo Gavio nella gestione di tangenziale, A5, A21 e A32";

secondo tale articolo sarebbe stato raggiunto un accordo in base al quale la Città metropolitana di Torino accetterà la proposta formulata da ASTM (gruppo Gavio) di acquistare la quota della città stessa in ATIVA, in cambio di un pacchetto di azioni nella nuova società che, se vincerà la procedura di gara, gestirà il sistema tangenziale e la A21 Torino-Piacenza;

se quanto riportato corrispondesse al vero, la vendita da parte di della Città metropolitana delle quote di ATIVA avverrebbe senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, quando elementari norme di equità e concorrenza la imporrebbero; il Consiglio di Stato ha infatti appena annullato la vendita delle azioni SITAF ad ANAS, sebbene fatta nei confronti di un sog-

getto pubblico, proprio perché effettuata senza gara: Città metropolitana e Comune di Torino hanno l'obbligo di vendere le proprie quote attraverso gara;

la Città metropolitana avrebbe dunque scelto di associarsi al gruppo Gavio (operatore privato), titolare di una concessione scaduta, già a suo tempo data senza nessuna procedura ad evidenza pubblica; ciò rischia di falsare lo svolgimento della gara pubblica in corso per l'assegnazione della nuova concessione relativa alla A21 Torino-Piacenza, della tangenziale di Torino e della A5, offrendo a questo concorrente privato un notevole vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti;

ma il patto, secondo l'articolo, non si fermerebbe qui, poiché ci sarebbe anche un accordo per evitare la vendita delle quote della Città metropolitana in SITAF;

a causa della "legge Madia" (legge n. 124 del 2015), il Comune di Torino e la Provincia erano obbligati a vendere le loro quote in SITAF e, al fine di non deprezzare tali partecipazioni e contemporaneamente mantenere la maggioranza nelle mani pubbliche, vendettero ad ANAS le proprie quote con l'intento di mettere sul mercato il 51 per cento (se avessero venduto le loro quote direttamente sul mercato si sarebbero deprezzate essendo di minoranza); come detto sopra, il Consiglio di Stato ha annullato tale vendita e ordinato a Comune e Provincia di vendere le quote attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

ora parrebbe che la Città metropolitana (ex Provincia) intenderebbe non vendere le proprie quote (anche se in contrasto con il dispositivo di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato), mentre il Comune di Torino, che deve restituire ad ANAS il corrispettivo incassato dalla vendita, essendo in difficoltà di bilancio, rimane obbligato a vendere, e lo deve fare entro la metà di febbraio 2020;

considerato che:

se il Comune di Torino mette in vendita il proprio 10 per cento di SITAF separatamente da ANAS (che aveva acquistato quote con lo scopo di mantenere unite le quote pubbliche) e Città metropolitana (ossia senza vendere il pacchetto di maggioranza), difficilmente riuscirà a trovare molto interesse sul mercato (una quota del 10 per cento in una società non quotata non è molto appetibile), mentre ci sarebbe l'interesse di un solo soggetto, il gruppo Gavio, che già detiene il 48 per cento di SITAF e con le quote del Comune andrebbe in maggioranza assoluta;

questo creerebbe un duplice danno; le quote del Comune sarebbero infatti svalutate in quanto poco appetibili per il mercato e finirebbero per essere cedute ad un prezzo molto ridotto al gruppo Gavio, che così otterrebbe la maggioranza assoluta di SITAF ad un prezzo basso; le restanti quote, nelle mani di ANAS e Provincia, non potendo più in alcun modo raggiungere le posizioni di maggioranza, si deprezzerebbero causando un forte depauperamento del bene pubblico;

le operazioni che la Città metropolitana di Torino sta mettendo in atto, oltre a favorire un gruppo privato alterando la concorrenza, in particolare rispetto alla procedura in atto per l'assegnazione di gran parte delle concessioni stradali piemontesi, causerebbe un evidente danno all'erario, in particolare all'ANAS, ora parte di Ferrovie dello Stato italiane SpA direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché nell'acquisizione della maggioranza in SITAF,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare a tutela degli interessi di Ferrovie dello Stato-ANAS;

quali provvedimenti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda adottare a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni autostradali, in particolare per quanto riguarda la procedura competitiva in atto per l'assegnazione della nuova concessione relativa alla A21 Torino-Piacenza, della tangenziale di Torino e della A5.

(3-01289)

DI GIROLAMO, PAVANELLI, GUIDOLIN, DONNO, LEONE, ANASTASI, ORTIS, TRENTACOSTE, CORRADO, LA MURA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la società Wash Italia SpA ha presentato un progetto per la realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi industriali presso la sede Nereto (Teramo), ovvero una filiera di smaltimento di rifiuti speciali che va dalla fase di deposito preliminare fino alla fase di affinamento, per poi prevedere lo scarico in corpo idrico superficiale;

la vallata del fiume Vibrata è già oggi oggetto di una pressione antropica elevatissima da parte di centinaia di attività produttive che pregiudicano gravemente la qualità delle matrici ambientali. L'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) Abruzzo, nell'ultima classificazione disponibile, quella relativa ai monitoraggi 2015-2017, pone il fiume Vibrata nella classe "pessimo", quella peggiore possibile per via di scarichi eccessivi o incontrollati. La stessa Agenzia ha monitorato l'acqua di falda in alcune decine di pozzi riscontrando una contaminazione diffusa oltre i limiti di legge, addirittura nel 78 per cento dei casi, per nitrati, triclorometano, tetracloroetilene, boro, cloruri, ione ammonio, benzo (b) fluorantene. Di conseguenza il corpo idrico sotterraneo del fiume è classificato nella classe "scadente", non rispettando gli *standard* comunitari di qualità;

le autorità nazionali e territoriali competenti hanno l'obbligo comunitario di risanare le matrici ambientali pregiudicate attraverso un'azione volta ad alleggerire le pressioni ambientali esistenti e assicurando controlli ferrei e misure adeguate. Tuttavia, si sta procedendo all'autorizzazione dell'impianto che prevede di aumentare lo scarico di reflui trattati nel fiume Vibrata da 2.880 a 3.050 metri cubi al giorno, come riportato nella richiesta di au-



torizzazione integrata ambientale contestuale alla valutazione di impatto ambientale;

in data 30 settembre 2019, il "comitato di coordinamento regionale per la valutazione dell'impatto ambientale" della regione Abruzzo in relazione al progetto presentato dalla Wash Italia SpA si è espresso con parere "favorevole con prescrizione" riguardo ad alcuni aspetti da discutere in sede di conferenza dei servizi, ultima tappa dell'*iter* autorizzativo (giudizio n. 3092 del 30 settembre 2019, prot. n. 2017262806 del 13 ottobre 2017). Tra gli aspetti indicati nelle prescrizioni su cui intervenire vi sono: il riferimento all'area a rischio di esondazione; il monitoraggio del fiume Vibrata a monte e a valle dello scarico; il monitoraggio delle acque sotterranee; elementi che mettono di fatto in evidenza le criticità della realizzazione del progetto;

a giudizio degli interroganti, oltre ai rilievi emergenti dalle prescrizioni, vanno considerate anche le emissioni in atmosfera dei reflui, l'intensità di traffico dei bilici che trasportano i rifiuti industriali e lo scarico delle acque lavorate in un torrente già gravemente compromesso nelle sue matrici ambientali;

i cittadini di Nereto e dei comuni limitrofi, costituitisi in comitati civici, hanno mostrato molta preoccupazione in merito agli effetti che l'impianto potrebbe avere sul territorio e sulla popolazione locale. Le maggiori perplessità riguardano l'incompatibilità ambientale, le criticità idriche legate al fiume Vibrata e la tutela sanitaria del territorio vibratiano, con il timore di conseguenze negative socio-economiche sull'intera area in relazione all'inquinamento delle coste e al potenziale pregiudizio delle attività economiche legate al settore del turismo balneare,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche per il tramite dell'Autorità di bacino, circa le problematiche relative al progetto della società Wash Italia SpA;

se e quali iniziative di competenza intenda assumere nel bacino idrografico della val Vibrata nel rispetto della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE che obbliga gli Stati membri alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.

(3-01290)

*MALAN - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la risoluzione A/C.4/74/legge 16 delle Nazioni Unite approvata dalla quarta commissione il 15 novembre 2019 e nella seduta plenaria il 13 dicembre, menziona il Monte del Tempio di Gerusalemme unicamente con il nome islamico "Haram al-Sharif";

il Monte del Tempio è il principale punto di riferimento fisico per l'ebraismo: in tutto il mondo, gli Ebrei pregano rivolti a quel luogo, sito del

Primo Tempio, costruito nella seconda parte del IX secolo a.C. e distrutto dai Babilonesi tre secoli dopo, e del Secondo Tempio, costruito nel V secolo a.C. e distrutto dai Romani nel 70 a.C.; molti riti e tradizioni ebraiche sono riferiti a quel luogo;

persino la "Guida al Haram al-Sharif", pubblicata nel 1925 dal Supremo consiglio musulmano (Waqf), cui è affidata l'amministrazione della località fin dal mandato britannico, poi durante il periodo del controllo da parte del Regno di Giordania dal 1948, sia dopo che Israele ne ha preso il controllo nel 1967, afferma che la sua "identificazione come sito del Tempio di Salomone è fuori discussione";

Antico e Nuovo Testamento citano centinaia di volte quel luogo, frequentato da Gesù di Nazareth e dai suoi discepoli, sei secoli prima della nascita dell'Islam; ancora oggi sono visibili alcuni gradini che essi percorrevano per recarsi nel Tempio;

accettare la denominazione islamica come unica per quella località significa negare l'identità ebraica e incoraggiare l'estremismo islamico, che non accetta neppure l'idea di una pacifica convivenza e intende spazzare via lo Stato di Israele, negando la sua legittimità storica; importanti intellettuali israeliani ed ebrei, esponenti cristiani evangelici, hanno affermato che negare l'ebraicità del Monte del Tempio è peggio che negare la Shoah, perché mette in questione le radici stesse dell'ebraismo, a sua volta radice del cristianesimo,

si chiede di sapere per quale ragione l'Italia abbia votato la risoluzione delle Nazioni Unite A/C.4/74/legge 16 che identifica il Monte del Tempio di Gerusalemme unicamente con la sua denominazione islamica.

(3-01291)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

NUGNES - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

con la sentenza n. 29460/2019 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all'immediata applicazione alle richieste di protezione internazionale, presentate anteriormente all'entrata in vigore, del decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, cosiddetto decreto sicurezza) che ha abrogato l'art. 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

la sentenza ha avuto origine dal contrasto sorto tra due uniche pronunce (che ritenevano immediatamente applicabile il decreto sicurezza a tutti i procedimenti in corso e ritenevano che il diritto alla protezione nascesse con il suo riconoscimento) e la consolidata giurisprudenza di legittimità, se-

condo cui la riforma del 2018 non poteva applicarsi alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e, di conseguenza, per il riconoscimento della protezione umanitaria dava rilevanza all'integrazione sociale del/della richiedente asilo in Italia, comparata con la condizione a cui sarebbe stato/a esposto/a in caso di rientro nel Paese, in termini di violazione dei diritti fondamentali;

con la sentenza n. 29460/2019 le sezioni unite hanno aderito all'orientamento maggioritario (tra tutte: sentenza n. 4890/2019), ritenendo irretroattivo il decreto sicurezza e confermata la necessità della valutazione comparativa per il riconoscimento della protezione umanitaria;

le sezioni unite hanno affermato che "la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge", le quali, pertanto, dovranno essere esaminate secondo la previgente normativa, con diritto al rilascio, se riconosciuta la tutela umanitaria, ad un permesso di soggiorno "casi speciali", di durata biennale e convertibile alla sua scadenza;

hanno confermato, inoltre, l'approdo cui era giunta la storica sentenza della Cassazione n. 4455/2018 (seguita da moltissime altre), che ha valorizzato l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine. Diritti che non costituiscono un catalogo chiuso bensì aperto. La sentenza a sezioni unite riafferma, infatti, che "l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza";

considerato che:

l'incertezza in cui si trovano a lavorare le prefetture d'Italia è stata provocata dall'abrogazione improvvisa di una clausola di salvaguardia del sistema di riconoscimento della protezione internazionale in correlazione con le norme che regolano l'immigrazione e l'asilo, ossia l'eliminazione della protezione umanitaria, avvenuta senza preoccuparsi né dell'esistenza di precisi obblighi costituzionali ed internazionali sottesi all'art. 5, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, né degli effetti che l'abrogazione del permesso di soggiorno avrebbe provocato;

inoltre, l'enorme percentuale di rigetti delle domande di protezione internazionale con l'aumento vertiginoso del contenzioso giudiziale provocherà danni enormi alle finanze pubbliche, oltre ad aver creato una moltitu-

dine di irregolari esposti a sfruttamento lavorativo e così favorendo il lavoro nero,

si chiede di sapere:

quali azioni e provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, per quanto di loro competenza, per risolvere la grave situazione di incertezza creata dal decreto sicurezza;

se vogliono attivarsi per ripristinare il permesso di soggiorno per motivi umanitari (casi speciali) e l'ingresso delle persone vulnerabili nel circuito dell'accoglienza Sprar (oggi Siproimi) in attuazione del dettato costituzionale;

se vogliono attivarsi per emanare una circolare diretta a tutte le prefetture e le questure italiane affinché applichino il dettato interpretativo della sentenza delle sezioni unite, che stabilisce la non retroattività degli effetti del decreto sicurezza.

(3-01292)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PUCCIARELLI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini l'equità nell'accesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie; lo Stato, le Regioni, le aziende e i Comuni devono collaborare tra di loro, nei rispettivi ambiti di competenza, con l'obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini;

il SSN assicura alle persone con disabilità interventi per la cura e la riabilitazione precoce, nonché specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali. Nei casi in cui nel territorio nazionale non siano presenti delle strutture adeguate per le cure di malati con disabilità, le aziende sanitarie locali, previo parere dei centri regionali di riferimento territorialmente competenti ad autorizzare le prestazioni all'estero, autorizzano o meno le prestazioni presso centri esteri di altissima specializzazione (art. 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1989); in caso di gravità e urgenza il centro regionale di riferimento può autorizzare direttamente le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione alla Asl competente (art. 7); l'art. 11 della legge n. 104 del 1992 prevede che, nel caso in cui venga concessa la deroga, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga;

considerato che:

le norme prevedono ampi margini di discrezionalità da parte delle Asl del territorio competente affinché il malato possa accedere a tale forma di rimborso;

con una nota del 18 gennaio 1995 il Ministero della sanità ha specificato che le Asl provvedono ad istruire le richieste di rimborso del metodo "Doman" e del metodo "Adeli", tecniche ad oggi non fruibili in Italia. I due metodi si rivolgono a persone colpite dalla stessa tipologia di grave disabilità motoria e che per l'approccio terapeutico possono essere considerate "similari". Entrambi i metodi, seppur diversi, danno indicazioni, con un programma personalizzato circa gli interventi riabilitativi intensivi;

qualora tali tecniche fisioterapiche non siano rimborsabili, la Regione dovrebbe esaminare la possibilità di specifici contributi extra fondo sanitario, utilizzando gli emolumenti accreditati dallo Stato nel bilancio regionale ai sensi della legge quadro n. 104 del 1992;

una sentenza del Tar ha dichiarato illegittimo il rifiuto al rimborso delle spese da parte della Asl di Pavia stabilendo il diritto del malato al rimborso, se la cura eseguita all'estero appare necessaria e non eseguibile in Italia a fronte della lunghezza delle aspettative e della mancanza di quella specifica prestazione sanitaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno valutare iniziative finalizzate a ridefinire il regime dei rimborsi delle spese per le prestazioni sanitarie effettuate all'estero, in modo da evitare che le Asl e i relativi centri regionali di riferimento operino con margini di eccessiva discrezionalità negando ad alcuni malati il rimborso delle cure effettuate nei centri esteri;

se non ritenga opportuni nuovi studi scientifici che possano validare le metodologie oggi applicate.

(4-02662)

VANIN, RICCARDI, TRENTACOSTE, CORRADO, NOCERINO, LANNUTTI, GUIDOLIN, DE LUCIA, DONNO - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con decreto 2 aprile 2015, n. 70, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" ed avente ad oggetto la riorganizzazione della rete ospedaliera, le strutture ospedaliere sono state ripartite in tre livelli in base al bacino di utenza (presidio di base, di primo livello, detti anche *spoke*, e di secondo livello, detti anche *hub*, ove le specialità presenti in ciascun presidio e la complessità della struttura sono ovviamente crescenti);

in particolare, al punto 2.2 dell'allegato 1 si classificano come "presidi ospedalieri di base" (ossia al livello più basso) quelli con il bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti sulla base, quindi, di un mero criterio quantitativo;

alla luce di tale disposizione, l'ospedale civile di Venezia, da sempre considerato quale ospedale di primo livello, si colloca nel gradino più basso ossia tra quelle strutture dotate di un pronto soccorso e di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale nonché di letti di "osservazione breve intensiva";

il decreto dimostra, quindi, di non aver tenuto in nessun conto della specificità di Venezia (con riguardo all'imponente flusso turistico) mentre invece condizioni di disagio sono state riconosciute per gli ambiti montani o insulari, predisponendo deroghe al punto 9.2.2 dello stesso allegato 1;

con legge regionale 16 maggio 2019, n. 18, art. 1, comma 1, è stata modificata la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", inserendo, dopo il comma 3 dell'art. 7 il comma 3-bis, il quale prevede che l'ospedale del centro storico di Venezia è classificato come presidio ospedaliero di primo livello "tenuto conto che il bacino d'utenza di afferenza è comprensivo, oltre che della popolazione del territorio insulare, anche della forte presenza turistica e della mobilità urbana giornaliera, e considerate le peculiari e disagiate condizioni geomorfologiche e insulari, in conformità all'articolo 15, comma 3, dello Statuto del Veneto";

una simile soluzione appare "provvisoria" e non strutturale, considerato che la Regione Veneto ha posto in essere una forzatura non prevista o legittimata dalle disposizioni al decreto ministeriale n. 70 del 2015;

sotto un altro rilevante profilo, si ricorda che il sistema delle fonti normative è ordinato secondo i principi di gerarchia e di competenza, particolarmente problematici nei rapporti tra fonti dello Stato e delle Regioni. In forza del primo, infatti, il regolamento ministeriale appartiene al rango secondario, sotto-ordinato alla legge ordinaria dello Stato. In forza del secondo, la legge regionale non è subordinata a quella dello Stato ed è ad essa equiparata sul livello primario; tuttavia dispiega i suoi effetti solo nei limiti degli ambiti materiali di competenza. La competenza legislativa dello Stato e delle Regioni è disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione, che, al comma terzo, affida alla competenza concorrente la tutela della salute. Quindi, la Regione può intervenire con la propria fonte di rango primario, la legge regionale, solo nei limiti di propria competenza, non potendo interferire con gli ambiti normativi che sono affidati alle fonti dello Stato, la legge ordinaria, per il rango primario; i regolamenti governativi per quello secondario. L'interferenza illegittima tra le fonti regionali e quelle statali è motivo di ricorso per conflitto tra Stato e Regione innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione;

considerato che:

in analoghe condizioni versa il presidio ospedaliero di Chioggia che, come risulta dalla versione definitiva delle schede ospedaliere, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019, è stato classificato come ospedale *spoke*;

la definizione è legata ad una nota in cui si legge: "riconoscimento subordinato alla verifica del tavolo DM 70/2015": infatti, il decreto ministeriale prevede che le programmazioni delle singole Regioni siano sottoposte alla verifica di un tavolo tecnico che controlli il rispetto degli *standard*;

tuttavia, anche in questo caso il punto debole per lo *spoke* di Chioggia è rappresentato dall'effettivo bacino di utenza pari a circa 70.000 abitanti che è la metà di quello minimo previsto (almeno 150.000) dalla norma primaria di cui al decreto ministeriale;

quindi, ci si trova di fronte, anche per Chioggia, a disposizioni a carattere provvisorio e non definitivo che potrebbero essere messe a rischio dalle decisioni del tavolo tecnico; ciò pone in serio rischio le sorti di questi presidi ospedalieri che versano in condizioni territoriali specifiche, se non uniche, e quindi bisognose di una previsione normativa certa che tenga in considerazione, in via definitiva, tali specificità onde evitare il rischio di declassamento;

rilevato che:

l'ospedale civile di Venezia è indiscutibilmente un punto di riferimento dei residenti del centro storico e delle isole, ma anche di milioni di turisti che visitano annualmente la città; inoltre, Venezia presenta, invero, caratteristiche territoriali e geomorfologiche uniche che impongono una peculiare organizzazione del sistema sanitario capace di rispondere a tutte le esigenze che da essa promanano (si pensi, per tutte, al massiccio afflusso turistico);

analoghe problematiche, solo minimamente attenuate, caratterizzano l'ospedale che serve la città di Chioggia, anch'essa ad elevata vocazione turistica soprattutto nel periodo estivo, la quale presenta difficoltà di spostamento per tutti i residenti per effetto della particolare conformazione territoriale;

per entrambi i presidi, poi, il declassamento può portare alla perdita di operatori sanitari, con la probabile conseguente chiusura di reparti ospedalieri e, in generale, può causare lo scadere drammatico del livello degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie pubbliche dedicate all'assistenza ospedaliera nel centro storico e nelle isole lagunari;

i residenti, le associazioni di volontariato nonché di assistenza ai malati, allarmati per la decisione, si sono mobilitati massicciamente e hanno manifestato in più sedi la propria preoccupazione per la drastica riduzione dei servizi offerti agli utenti del servizio sanitario;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

permane ad oggi il problema del declassamento sia per l'ospedale di Venezia che per quello di Chioggia a causa dell'assenza, nelle attuali disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, di previsioni in grado di tenere conto della specificità di queste città;

è altresì da ritenere preoccupante una soluzione a carattere provvisorio e non risolutiva come quella adottata oggi per entrambi gli ospedali;

vi è l'evidente necessità di riesaminare integralmente i criteri e i presupposti di fatto ad oggi posti alla base delle disposizioni normative, che si fondano unicamente sul dato numerico della popolazione residente, modificando gli elementi di valutazione e classificando gli ospedali di Venezia e di Chioggia quali ospedali "presidio di rete" ovvero, secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, "presidi ospedalieri di primo livello", riconoscendo, conseguentemente, le specificità di Venezia e di Chioggia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di superare il problema relativo declassamento degli ospedali di Venezia e di Chioggia garantendo adeguati livelli di assistenza sanitaria per le due città.

(4-02663)

MARIN - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che un'infermiera di 50 anni ha rischiato di morire a causa dei fendenti ricevuti al petto da un paziente sotto cura nella struttura in cui lavora in provincia di Pordenone, uno dei quali è stato provvidenzialmente deviato dal ferretto del reggiseno da lei indossato;

il grave episodio si è verificato nel corso della mattinata di lunedì 9 dicembre 2019, proprio durante la fascia oraria dedicata allo svolgimento delle visite mediche nel centro di salute mentale dell'ospedale di San Vito al Tagliamento;

l'aggressore, un paziente già noto alle forze dell'ordine e già dimesso in passato da struttura REMS, con un improvviso scatto d'ira ha colto di sorpresa l'infermiera;

secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'assalitore si trovava come ogni giorno in attesa del proprio turno per ricevere i farmaci antipsicotici prescritti e adeguati alla sua conclamata patologia, quando improvvisamente ha aggredito l'operatrice con un lungo coltello da cucina che aveva occultato nel giubbotto, pare proprio perché non voleva assumere la terapia;

l'uomo si è accanito contro la sua vittima, colpendola con diversi fendenti, il primo dei quali sarebbe potuto essere letale. Per fortuna la punta dell'arma, diretta proprio al petto della cinquantenne, ha colpito il ferretto



del reggiseno e si è lievemente piegata, deviando rispetto all'originale traiettoria;

l'infermiera è stata prontamente soccorsa dai colleghi e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita, ma a causa delle lesioni subite ha ricevuto una prognosi di alcune settimane;

l'aggressore, in attesa di una valutazione di carattere psichiatrico, si trova recluso nel carcere di Pordenone con l'accusa di tentato omicidio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per adottare i necessari provvedimenti affinché gli operatori sanitari e sociosanitari siano tutelati da aggressioni di vario tipo durante la loro prestazione lavorativa.

(4-02664)

*TOSATO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:*

secondo i dati contenuti nel rendiconto sociale 2018 recentemente pubblicato dall'INPS, il tempo medio di liquidazione delle pensioni nel corso del 2018 è passato da 44 a 48 giorni per i dipendenti privati (con un incremento del 9,1 per cento), con una tendenza negativa che trova conferma anche nel primo trimestre 2019 con 53 giorni medi;

per i dipendenti pubblici, anche in relazione ai ritardi del progetto di implementazione degli archivi contributivi, il rendiconto evidenzia una stabilizzazione dei tempi di liquidazione a 50 giorni nel 2017 e nel 2018, con una marcata tendenza al peggioramento nel primo trimestre 2019 in cui si registrano 76 giorni medi (l'incremento è addirittura del 52 per cento);

analogo incremento riguarda la liquidazione delle pensioni dei parsubordinati, che passa da 36 giorni nel 2017 a 39 giorni nel 2018 e addirittura 60 giorni medi nel primo trimestre 2019;

per gli autonomi si passa dai 42 giorni del 2017 ai 43 del 2018 ed ai 52 giorni medi del primo trimestre 2019;

ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i trattamenti di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vengono liquidati decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo il caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista, nel quale la liquidazione avviene decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

i ritardi nell'erogazione delle pensioni e dei trattamenti di fine rapporto o servizio mettono in difficoltà moltissimi italiani, i quali si ritrovano improvvisamente senza un reddito, pur dovendo continuare ad affrontare le spese per mutui, affitti, utenze ed altro ancora;

già in passato, attraverso l'affrettata riforma pensionistica Fornero è sorto il problema degli esodati, che non avevano più un lavoro, ma non potevano accedere al trattamento pensionistico, ora sembra essere sorta la categoria dei "pensionati senza pensione";

per venire incontro ai pensionati, l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto l'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati in quiescenza possono richiedere un finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata;

il finanziamento va richiesto a banche ed intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito accordo quadro da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'ABI, sentito l'INPS,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di anticipo del trattamento di fine servizio (TFS).

(4-02665)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 6 dicembre 2019 il Comune di Sant'Anastasia (Napoli) è stato scosso dagli arresti del sindaco, del segretario generale e di due consiglieri comunali per un concorso pubblico per il quale l'autorità giudiziaria ipotizza gravissimi reati di corruzione;

in particolare, le misure cautelari sarebbero state spiccate a causa di una compravendita dei posti banditi a concorso;

in un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante (4-01507 pubblicato il 2 aprile 2019 indirizzato al Ministro per la pubblica amministrazione) si erano segnalate delle gravi anomalie;

tale interrogazione non ha avuto alcuna risposta da parte del Ministro competente ma i gravi fatti giudiziari che si sono verificati rappresentano più di una conferma della triste realtà politico-amministrativa che si vive a Sant'Anastasia;

nonostante l'amministrazione sia stata "decapitata" c'è chi si ostina a reggerne le sorti mentre la comunità cittadina ha sete di verità e trasparenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti e se intenda attivare ogni sua facoltà per garantire ai cittadini di Sant'Anastasia di essere amministrati nel rispetto delle leggi dello Stato italiano;

se ritenga di disporre una commissione di accesso per verificare tutte le procedure amministrative adottate ed in via di adozione presso il Comune di Sant'Anastasia;

se non ricorrano le condizioni per lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Sant'Anastasia.

(4-02666)

BERNINI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

il 15 novembre 2019 il centro sociale bolognese "XM24" ha occupato l'edificio dell'ex caserma "Sani" di via Ferrarese, nel quartiere Bolognina, di proprietà della Cassa depositi e prestiti;

va rilevato che il centro sociale era stato già sgomberato il 6 agosto dopo 17 anni di occupazione abusiva di un altro stabile, sito in via Fioravanti, ex sede del mercato ortofrutticolo;

a seguito della nuova occupazione, Cassa depositi e prestiti aveva formalizzato regolare denuncia, al fine di giungere in tempi rapidi allo sgombero dell'immobile;

diverse e numerose sono state le lamentele dei residenti, in particolare sugli interventi effettuati nel giardino "Parri", dove sorge la struttura, tra cui una passerella e delle scale per accedere all'ex caserma: opere a tutti gli effetti abusive e la cui presenza è stata comunque già verbalizzata dagli uffici competenti;

è dell'11 dicembre 2019 la notizia del sequestro preventivo dell'ex caserma Sani, su decisione del gip Domenico Panza, che ha accolto la richiesta del procuratore Giuseppe Amato. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura per l'esecuzione: il reato ipotizzato è quello di invasione di edifici commesso in concorso;

su quell'area risulta che da tempo Cassa depositi e prestiti abbia in programma un progetto di riqualificazione complessiva;

a dicembre 2016, infatti, aveva bandito un concorso di progettazione, conclusosi a luglio 2017 e aggiudicato allo studio "Dogma" con sede a Bruxelles. La proposta aveva come obiettivo la trasformazione dell'ex caserma Sani in un segmento di un parco lineare, che si estende sulla direttrice nord-sud, tra il quartiere Bolognina e il polo fieristico. In particolare, secondo il progetto, il tessuto dei vecchi edifici sarebbe mantenuto e convertito in spazi domestici e di lavoro, con soluzioni volte a offrire nuove forme di alloggi accessibili;

è assolutamente inaccettabile, a parere dell'interrogante, che si continui a fare concessioni a realtà che agiscono in modo abusivo, fuori dalle regole e dalle istituzioni, così come appare ancor più illogico che lo stesso Comune di Bologna continui a promettere una sorta di "regolamentazione" per i collettivi, aprendo al dialogo e alla possibilità di offrire loro una sede,

si chiede di sapere:

- se i Ministri indicati siano a conoscenza dei fatti esposti;
- se intendano acquisire elementi conoscitivi in merito all'*iter* procedurale per giungere allo sgombero dello stabile;
- quali siano le tempistiche per la riqualificazione totale dell'area, quali siano gli investimenti previsti e per quali tipologie di progetti;
- in che modo intendano velocizzare l'*iter* per la realizzazione di un progetto particolarmente atteso dai residenti della zona.

(4-02667)

DE POLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la storica fabbrica "Berto E. G. Industria Tessile" di Bovolenta (Padova), fondata nel 1887 e diventata espressione di una profonda cultura di prodotto, con una flessibilità produttiva tale da garantire prodotti unici, altamente personalizzati, per far fronte alla concorrenza spietata del mercato straniero del tessile, nel 2018 aveva messo a punto un piano di rilancio e riorganizzazione che prevedeva la chiusura di alcuni reparti e la conseguente procedura di mobilità per 50 dei 138 lavoratori rimasti nei quattro stabilimenti, decisione ridimensionata poi a 16 licenziamenti nel reparto tessitura;

a distanza di un anno torna a riaffacciarsi lo spettro della riduzione di personale con l'annuncio di altri 20 esuberanti necessari, secondo l'azienda, per far fronte ai problemi economici da attribuire principalmente agli alti costi aziendali non in linea con quelli del mercato internazionale;

i rappresentanti sindacali non nascondono la preoccupazione per le conseguenze sul piano sociale e occupazionale e chiederanno, negli incontri preliminari con i rappresentanti della fabbrica, sostegno per i lavoratori licenziati e un piano industriale per affrontare la concorrenza che impone prezzi di mercato non più sostenibili,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile ed urgente istituire un Tavolo istituzionale per promuovere ogni adeguata iniziativa volta ad assicurare il mantenimento della capacità produttiva della fabbrica "Berto E. G. Industriale Tessile" di Bovolenta, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, il *know how* e un prestigioso simbolo del *Made in Italy*.

(4-02668)

RAUTI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la compagnia navale Siremar SpA, interamente partecipata da Tirrenia, fino al 2010 con la sua flotta di 9 aliscafi e 10 traghetti svolgeva il servizio di collegamento navale della Sicilia verso le sue isole minori;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 settembre 2010 la società Siremar - Sicilia Regionale Marittima SpA, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, e, contestualmente, è stato nominato quale commissario straordinario, il dottor Giancarlo D'Andrea;

il Tribunale di Roma - Sezione fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar, a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2003;

da quel momento la procedura ha visto l'accertamento di 688 creditori di ogni categoria (dipendenti, banche, ed in particolar modo imprenditori, fornitori e professionisti); tutti danneggiati per un importo di stato passivo ammesso pari ad euro 68.467.921,99;

in data 4 ottobre 2010, allo scopo di fornire adeguata evidenza alla procedura di dismissione del ramo d'azienda Siremar, e di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati a rilevare la proprietà del medesimo compendio aziendale, il commissario straordinario ha predisposto un invito a manifestare interesse per l'acquisto del ramo d'azienda SIREMAR sui principali quotidiani e siti *internet* specializzati, nazionali ed internazionali, con scadenza prevista per il giorno 20 ottobre 2010;

gli atti successivi conducevano l'amministrazione straordinaria in data 20 ottobre 2011 al contratto di cessione di Siremar e della sua flotta alla società Compagnia delle Isole SpA ("CDI") quale aggiudicataria, secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante al prezzo di vendita, di complessivi euro 69.150.000;

grazie alla parte del prezzo incassato (euro 34.650.000), la procedura di amministrazione straordinaria poteva, in data ottobre 2013, distribuire ai creditori assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi somme pari ad euro 18.513.891,29;

in data 17 novembre 2011, presso il TAR del Lazio, veniva notificato a Siremar il ricorso promosso da Società navigazione siciliana SpA ("SNS"), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist SpA e Ustica Lines SpA, contro la stessa Siremar e contro il Ministero per lo sviluppo economico, oltre che nei confronti di CDI, volto ad ottenere l'annullamento del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato da Siremar e CDI in data 20 ottobre 2011;

nel frattempo, con provvedimento del Tribunale di Roma, in data 3 febbraio 2014, in seguito alla cessione dei mezzi e delle tratte, veniva dichiarata la cessazione dell'attività d'impresa della Siremar in amministrazione straordinaria, determinando che da quella data la procedura di amministrazione straordinaria viene considerata ad ogni effetto come procedura

concorsuale liquidatoria (una procedura fallimentare come le altre), con conseguente applicazione del relativo regime normativo;

il contenzioso giudiziario è andato avanti fino al 6 aprile 2016, allorché il Ministero dello sviluppo economico, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 592/2014 e del TAR del Lazio n. 2351/2015, che riconoscevano le ragioni della ricorrente SNS, autorizzava l'aggiudicazione della procedura competitiva di vendita dell'ex Siremar nei termini dell'offerta d'acquisto originariamente presentata da SNS per l'importo complessivo di euro 55.100.000;

in data 11 aprile 2016, venivano quindi definiti gli atti di trasferimento definitivi della flotta e del compendio aziendale ex Siremar alla compagnia di navigazione SNS la quale, ad oggi, continua ad operare regolarmente i collegamenti navali della Sicilia verso le isole minori;

dal primo riparto di euro 18.513.891,29 avvenuto nell'ottobre 2013, vale a dire ad oltre 6 anni di distanza, la procedura di liquidazione non ha, ad oggi, effettuato alcun ulteriore riparto, continuando ad erodere le somme disponibili con ingenti spese correnti per la considerevole somma di euro 540.000 annue;

la lungaggine della procedura, la mancata esplicazione del mancato integrale incasso del prezzo della cessione (che consentirebbe di soddisfare quasi integralmente tutti i creditori) e la mancata ripartizione di quanto attualmente disponibile, determina che i creditori, e soprattutto le aziende siciliane, rischiano, a loro volta, di fallire, mentre la farraginoso macchina dell'amministrazione straordinaria della liquidazione consuma le risorse ex Siremar che spettano legittimamente ai creditori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che le aziende interessate si vedano finalmente riconosciute le loro legittime spettanze, anche al fine di evitare che i soggetti creditori siano travolti da uno stato di crisi finanziaria irreversibile.

(4-02669)

*FLORIS - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:*

secondo fonti di stampa, confermate dalle maggiori associazioni di categoria legate al turismo (Assoturismo-Confesercenti e Federalberghi) in Sardegna nel 2019 si è registrata, rispetto all'anno precedente, una riduzione significativa delle presenze turistiche intorno al 10-15 per cento;

tale preoccupante dato è il frutto della sommatoria della drastica riduzione delle presenze estive delle famiglie italiane nell'isola, che anche a causa dell'eccessivo costo dei trasporti decidono di investire in altre destinazioni del Sud Italia, e del sempre più precario sistema di trasporto aereo da e per la Sardegna;

a complicare il quadro sia per i residenti che per le famiglie che stabiliscono di recarsi in Sardegna, anche per brevi soggiorni, in altri periodi dell'anno al di fuori di quelli estivi, è l'assenza assoluta della possibilità di raggiungere le maggiori destinazioni sarde in tre ore con altri mezzi di trasporto;

questo limite, unito allo scarsissimo numero di tratte e di compagnie aeree attive sul territorio, sta comportando seri problemi non solo all'industria turistico-ricettiva, ma anche a tutto l'indotto che ruota intorno a tale flusso;

preoccupa, inoltre, a parere dell'interrogante il *trend* negativo che sta registrando l'isola che, nonostante le enormi potenzialità, non riesce anche per via delle ridotte condizioni logistiche, a consentire un più regolare e continuativo servizio di trasporto di passeggeri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quali urgenti iniziative intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze, al fine di tutelare i residenti e le famiglie che usufruiscono del trasporto aereo in diversi e più periodi dell'anno;

se non ritengano di adoperarsi al fine di potenziare l'offerta dei trasporti in modo permanente e non esclusivamente per i periodi di maggior flusso turistico.

(4-02670)

PETRENGA, CALANDRINI, CIRIANI, IANNONE, LA PIETRA -  
*Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* -  
Premesso che:

la bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale ed è tutelata, in particolare, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 292;

l'intera filiera bufalina, da tutti riconosciuta come un comparto produttivo strategico per l'alta qualità delle produzioni del latte e della mozzarella di bufala campana DOP, è riconosciuta a livello europeo e nazionale ed è regolamentata da un rigoroso disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (regolamento (CE) n. 1107/96, decreto ministeriale 18 settembre 2003) e determina un giro di affari di 1.218 milioni di euro annui (fonte SVIMEZ 2019);

nella provincia di Caserta viene allevato il 60 per cento del bestiame bufalino nazionale, con un impegno occupazionale diretto di oltre 40.000 addetti oltre all'indotto, tanto che lo studio SVIMEZ sull'impatto socio-economico della filiera bufalina presentato alla Borsa di Milano il 20 giugno 2019 ha concluso che "la Mozzarella di Bufala Campana Dop corre alla stessa velocità di un brand premium del settore automobilistico, generando un giro di affari di 1 miliardo e 218 milioni di euro";

considerato che:

nell'intero territorio esiste una vera e propria emergenza per i bufali casertani: dal 2018 ad oggi, infatti, sono circa 33.000 i capi di bufala mediterranea italiana abbattuti perché dichiarati sospetti d'infezione all'esito degli esami di laboratorio esperiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale che, insieme agli uffici della Regione Campania e della ASL Caserta, non consente (anzi si oppone, a quanto risulta agli interroganti) la presenza di tecnici e periti di parte nominati dagli allevatori che vogliono verificare l'esattezza delle analisi e delle procedure adottate;

il tasso d'infezione della brucellosi dei bufali casertani ha raggiunto il 10 per cento, e la Regione Campania, pertanto, con la DGR n. 207/2019 non consente l'applicazione del regolamento (CE) n. 1226/2002 che prevede uno specifico accertamento suppletivo con l'uso del "test IDT Aviare" per scongiurare l'abbattimento di falsi positivi al test dell'IDT bovis, ma utilizza un test registrato per i bovini che non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ovvero il test  $\gamma$ -interferone sul sangue dei bufali (della specie *Bubalus bubalis*) del kit diagnostico "Bovigam" che non solo non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ma non è neanche previsto dal manuale delle prove diagnostiche dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

i sindaci dei comuni casertani di Santa Maria La Fossa, Castel Volturno, Grazzanise, dell'Unione comuni Caserta Sud-Ovest e della provincia di Salerno di Capaccio-Paestum, Albanella ed Altavilla Silentina, già nell'audizione del 10 aprile 2019 presso la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, hanno richiesto l'intervento urgente degli alti livelli istituzionali nazionali e regionali affinché vengano previste immediatamente nuove e specifiche misure e procedure diagnostiche per i bufali, al fine di scongiurare i falsi positivi e l'abbattimento di bufali sani, altresì proteggendo il bestiame dall'infezione riattivando la profilassi vaccinale contro la brucellosi dei bufali già autorizzata dalla UE, dal Ministero e dalla Regione Campania e regolarmente effettuata su base volontaria fin dall'anno 2008 a tutto il 2013;

costoro hanno chiesto formalmente al Governo di intervenire tempestivamente per l'individuazione e adozione di nuove e più corrette procedure per l'identificazione certa di capi realmente ammalati di brucellosi o di tubercolosi per la maggiore tutela della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa, nazionale e europea, vigente in materia;

dal 14 dicembre 2019 si applica il regolamento (UE) n. 625/2017 che, in esecuzione dell'art. 6, paragrafo 3, della CEDU, all'art. 35 "Controperizia", sancisce il fondamentale diritto alla difesa ed al contraddittorio, su richiesta di parte, per gli allevatori della UE, per evitare errori di procedure e di analisi durante i controlli ufficiali del bestiame da parte delle ASL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, per brucellosi, leucosi e tubercolosi;

per quanto risulta agli interroganti, il 21 novembre 2019 il direttore generale del Ministero della salute, dottor Silvio Borrello, su richiesta dell'I-



stituto zooprofilattico sperimentale prima e degli uffici della Regione Campania poi, avrebbe espresso parere negativo sull'applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 625/2017, adducendo pretestuose motivazioni, e avrebbe stabilito che non è applicabile alle altre attività ufficiali inerenti ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali, bloccando, di fatto, con un semplice parere l'applicazione di una normativa europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se e quando intendano intervenire, in modo tempestivo, per assicurare la maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa nazionale e europea, garantendo, in particolare, l'uso dei vaccini contro la brucellosi (da utilizzare nelle province a rischio e su base volontaria da parte degli allevatori);

se e quando intendano porre in essere misure volte a evitare abbattimenti indiscriminati di bufala mediterranea italiana nella provincia di Caserta, considerato che le attività di verifica e profilassi per brucellosi e tubercolosi (stabilite dalla Regione Campania con la delibera n. 207 del 25 maggio 2019) danno luogo a falsi positivi e non seguono le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1226/2002, dal regolamento (UE) n. 429/2016, dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'OIE per i bufali italiani, tanto più che per la tubercolosi non viene effettuata la diagnosi differenziale con il *test* IDT Aviare, nonostante negli allevamenti siano presenti numerosi uccelli portatori di TBC aviaria non nociva per il bestiame e l'uomo;

quali misure di competenza intendano adottare per assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 625/2017.

(4-02671)

PESCO, LANNUTTI, FENU, CRUCIOLI, DRAGO, ENDRIZZI, MAUTONE, NOCERINO, AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, MARINELLO, PELLEGRINI Marco, ACCOTO, GARRUTI, PIRRO, PAVANELLI, MAIORINO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che in data 28 aprile 2016 il coordinatore commerciale della Direzione territoriale di Caserta del Monte dei Paschi di Siena abbia inviato agli operatori una *email* avente per oggetto "Novità!!!!!! Nuovi prodotti in collocamento", in cui erano riepilogati i nuovi prodotti finanziari da collocare alla clientela presso le filiali Mps e che si concludeva con il seguente avviso: "Attenzione, ci segnalavano dalla Direzione che potrebbero sorgere problematiche connesse alla MIFID, in pochi i clienti che hanno segnalato la conoscenza del prodotto GPM, occorre pertanto un aggiornamento dei questionari relativi ai potenziali acquirenti, e non solo (partiamo in anticipo che poi bisogna aspettare 1 mese)";

la *email* sarebbe stata successivamente inoltrata da un autorevole esponente sindacale ad alcuni operatori della banca, aggiungendo che "non si può fare a meno di notare come il coordinatore commerciale si stia attivando per esortare gli operatori alla modifica dei profili MIFID della clientela ovviamente un mese prima in modo tale da rispettare i tempi imposti per il consolidamento delle modifiche alla MIFID stessa. Si parla di "potenziali acquirenti" e non solo. La sintesi è che se abbiamo tutti clienti con profili ad alto rischio, possiamo vendere di tutto, tanto la legge è rispettata e nessuno potrà affermare che le modifiche sono state opportunistiche";

tale comportamento che sembra potersi ricondurre ad una ben precisa politica commerciale del Monte dei Paschi di Siena, consiste nell'esercitare indebite pressioni sui propri dipendenti, al fine di ledere il diritto alla corretta informazione per il cittadino nel collocamento dei prodotti finanziari;

durante lo svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi (cosiddetto esame Ivass a risposta multipla), si ha notizia di casi in cui gli operatori addetti allo sportello bancario che effettuano il *test*, avrebbero la possibilità di consultare il telefono cellulare sul quale è stata memorizzata la griglia contenente le risposte esatte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle pratiche fraudolente descritte in premessa, poste in essere per aggirare la normativa in materia di tutela dei risparmiatori e in che modo intenda porvi rimedio.

(4-02672)

VANIN, MONTEVECCHI, DRAGO, LA MURA, COLTORTI, MAIORINO, TRENTACOSTE, PRESUTTO, DONNO, LANNUTTI, LEONE, PAVANELLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il 12 novembre 2019 la città di Venezia e tutta la sua laguna è stata colpita da una marea eccezionale, la seconda più alta di sempre dopo la tremenda alluvione del 1966;

si tratta di un evento di portata eccezionale originato dalla concomitante, intensa e imprevedibile combinazione dei venti di bora e di scirocco, nonché di livelli di pressione più bassi del previsto, i quali hanno fatto innalzare il livello dell'acqua che ha raggiunto l'allarmante livello di 187 centimetri alle ore 22.50 del 12 novembre;

i danni arrecati al centro storico di Venezia e, in generale, a tutte le città della laguna (Chioggia, Pellestrina, Cavallino, eccetera) e ovviamente a tutta la popolazione residente sono stati enormi e hanno causato la morte di una persona;

incalcolabili appaiono i danni al patrimonio culturale, che impongono una mobilitazione immediata da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

è questo enorme sfregio all'intera laguna di Venezia la centralità del tema della salvaguardia di questo territorio che per l'Unesco è patrimonio dell'umanità;

considerato che:

vi è la forte preoccupazione che fenomeni di questa portata saranno sempre più frequenti e che più di uno siano i fattori all'origine degli stessi;

tra le concause che originano questi eventi, oltre al mancato funzionamento del sistema MOSE e alla necessità di concluderlo e metterlo in opera, vi è il tema delle cosiddette Grandi Navi, che attualmente transitano nel canale della Giudecca, originando anche enorme preoccupazione sul tema della sicurezza;

questa estate, infatti, in data 7 luglio 2019, la nave da crociera "Costa Deliziosa", durante il transito in uscita dalla stazione marittima di Venezia, ha perso il controllo, poco dopo il bacino di San Marco, di fronte alla riva dei Sette Martiri - Giardini della Biennale a pochissimi metri dalla riva e da uno *yacht* attraccato, nonché da altre imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico locale;

la nave, di proprietà della multinazionale Costa Crociere, la lasciato la stazione marittima (gestita da VTP - Venezia Terminal Passeggeri), nonostante le proibitive condizioni meteo e il progressivo ed evidente aggravarsi del maltempo con grandine e forti raffiche di vento. La tragedia è stata evitata solo grazie al supporto e alla presenza di 3 rimorchiatori, che hanno faticato moltissimo per evitare l'impatto. Ma tutto questo è servito a poco: il giorno successivo, lunedì 8 luglio, la nave "Pullmantur Horizon" è partita, mentre su Venezia cadeva una violenta grandinata con visibilità ridotta;

rilevato che:

oltre al tema della sicurezza, questi natanti di spropositate dimensioni causano enormi danni ai canali di navigazione e ai fondali dell'intera laguna;

secondo l'Ismar, l'Istituto di scienze marine del CNR di Venezia, che ha fatto "Fotografie acustiche" pubblicate dalla rivista "Scientific Reports" (Nature), ogni volta che una nave lunga oltre 300 metri entra dalla bocca di Malamocco, con una stazza superiore a 100.000 tonnellate, sui fondali della laguna si scatena un mini *tsunami*. Si sollevano enormi montagne di sedimenti e detriti, sospingendoli in tutte le direzioni, in attesa che le maree buttino fuori dalla laguna questo milione di metri cubi l'anno;

spostare il passaggio delle grandi navi fuori dal bacino di San Marco, ma comunque all'interno della laguna di Venezia, implica l'escavo del piccolo canale Vittorio Emanuele per portarlo da un metro e mezzo a 12 metri di profondità, allargandolo da 20 a 120 metri;

questa eventuale e ulteriore grande opera (che ci si augura vivamente non venga intrapresa) ha un forte impatto ambientale e infliggerà una profonda ferita alla laguna, distruggendo i canali "meandriiformi" che sul fondo rallentano le maree: il mare sarà ancora più vicino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione denunciata e del *vulnus*, che essa sta creando all'ecosistema lagunare;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano intrapreso al fine di trovare una soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia;

se intendano avviare, o se eventualmente abbiano già avviato, iniziative volte a far commissionare studi al CNR, al fine di analizzare gli impatti delle grandi navi sulla laguna di Venezia;

se abbiano intrapreso iniziative volte ad affidare all'ISPRA o al CNR la realizzazione del nuovo Piano morfologico della laguna.

(4-02673)

VANIN, TRENTACOSTE, MANTOVANI, LEONE, DONNO, PAVANELLI, MONTEVECCHI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.* - Premesso che:

il progetto "Fuss" (sistema libero per una scuola digitalmente sostenibile) è nato nel 2005 con lo scopo di far utilizzare in tutte le scuole in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano la distribuzione GNU/Linux FUSS, sviluppata all'interno del progetto e rilasciata con licenza libera, per aggiornare e sostenere gli insegnanti nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività didattica e supportare i referenti delle scuole nella gestione delle reti informatiche;

è un progetto di sostenibilità digitale che permette ad alunni e docenti di usare a casa gli stessi strumenti informatici installati a scuola, liberamente e senza alcun aggravio di costo, per favorire lo sviluppo di una cultura informatica basata sulla condivisione e diffusione delle conoscenze;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", prevede all'art. 68 l'analisi comparativa delle soluzioni in merito alla scelta di *software* da usare nella pubblica amministrazione;

in data 18 gennaio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha siglato un protocollo di intesa triennale con Wikimedia Italia per la diffusione dell'utilizzo del *software* libero nelle istituzioni scolastiche italiane;

considerato che:

l'assessore della Provincia di Bolzano, Giuliano Vettorato, ha deciso di sospendere il progetto Fuss adottando nella scuola di lingua italiana dell'Alto Adige il sistema operativo Windows della multinazionale americana Microsoft;

tale decisione comporta un aggravio economico nei costi di gestione, non giustificabile nell'ottica dell'art. 68 citato in quanto il progetto Fuss "fino ad oggi è costato alla Provincia 670.000 euro, mentre mantenere Windows per lo stesso periodo sarebbe costato circa 2.500.000 euro", come si legge in un articolo pubblicato su "La Voce di Bolzano" il 3 dicembre 2019;

a sostegno del progetto Fuss è stata inoltrata una petizione ad Arno Kompatscher, che ha la delega alle tecnologie informatiche, e ai tre assessori per la scuola e la cultura, Philipp Achammer, Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider per sottolineare anche il problema di come la migrazione a soluzioni Microsoft in sostituzione di Fuss costituirebbe l'inizio di un *lock-in* tecnologico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per verificare la regolarità dell'*iter* procedurale di dismissione del progetto Fuss da parte della Provincia di Bolzano attraverso la decisione dell'assessore Giuliano Vettorato;

quali iniziative intendano altresì intraprendere al fine di verificare la legittimità della decisione riferendosi al contesto della normativa vigente in merito alle politiche di utilizzo sull'adozione dei *software* per la promozione della cultura digitale sostenibile.

(4-02674)

ORTIS, DI MARZIO, DONNO, CORRADO, PIRRO, TRENTA-COSTE, FLORIDIA, COLTORTI, LANNUTTI, LEONE, ROMANO, GIANNUZZI, PAVANELLI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

sono oltre dodicimila, in Italia, le aree a rischio sanitario, ovvero siti potenzialmente contaminati; di questi, secondo i dati pubblicati dall'arpa, aggiornati al 31 dicembre 2018, ben ottanta risultano essere nel Molise: cinquantuno con procedimento di bonifica chiuso, e ventinove con procedimento aperto;

ampie aree del territorio regionale versano infatti in condizioni di conclamata criticità; si ricordano soltanto la piana di Venafro, le discariche di Tufo Colonoco e Montagano, oltre che l'ex sito di interesse nazionale (sin) Guglionesi II, la cui competenza, originariamente del Ministero in indirizzo, è stata poi trasferita nel 2012 alla Regione Molise;

anche per far fronte alle menzionate decennali emergenze, il Consiglio regionale molisano aveva, con deliberazione del 1° marzo 2016, approvato un Piano regionale per la gestione dei rifiuti (prgr). Tale progetto,

triennale, ha però cessato i suoi effetti da oltre nove mesi. Inoltre, non risulta traccia di alcun lavoro di revisione posto in essere dalle strutture regionali competenti;

è stata segnalata più volte, durante le sedute consiliari regionali, la necessità di dotare il Molise di un programma per la gestione delle discariche e, in riferimento ai siti ancora contaminati, la necessità di conoscere i dati aggiornati, corrispondenti alla reale situazione odierna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché la Regione Molise si appresti ad aggiornare il piano di gestione dei rifiuti, oltre che di censimento e bonifica dei siti contaminati;

se sia a conoscenza dei siti che risultano a tutt'oggi contaminati nel territorio della regione e delle azioni intraprese e che si intendono intraprendere per bonificare tali siti;

se sia al corrente di quante risorse siano state utilizzate a tutt'oggi, e per quali specifiche attività, relativamente la bonifica dell'ex sin di Guglionesi e, comunque, se non ritenga opportuno intervenire con iniziative di competenza affinché sia assicurata, in tempi ragionevoli, la bonifica del sito stesso, anche attraverso un adeguato stanziamento di risorse.

(4-02675)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-01291 del senatore Malan, sull'identificazione del Monte del Tempio di Gerusalemme solo con la denominazione islamica da parte delle Nazioni Unite;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01285 della senatrice Montevocchi ed altri, sull'attribuzione di incarichi prestigiosi nel Ministero alla dott.ssa Di Francesco;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01290 della senatrice Di Girolamo ed altri, sul progetto di una piattaforma di trattamento dei rifiuti liquidi industriali a Nereto (Teramo).

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 3-01284 della senatrice Corrado ed altri.